



N. 73486 di Repertorio N. 18762 di Raccolta---
-----VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE-----
-----DELLA ENI S.p.A.-----
-----REPUBBLICA ITALIANA-----

L'anno 2014 (duemilaquattordici), il giorno 30 (trenta) del mese di luglio alle
ore 16,51 (sedici e cinquantuno).-----
-----30 luglio 2014-----

In San Donato Milanese, Piazza Vanoni n. 1, presso il 1° Palazzo Uffici dell'E-
ni S.p.A.-----

A richiesta della Spettabile società:-----
-----"Eni S.p.A."-----

con sede in Roma (RM), Piazzale Enrico Mattei n. 1, capitale sociale euro
4.005.358.876,00= interamente versato, codice fiscale e numero di iscrizione
al Registro delle Imprese di Roma: 00484960588, iscritta presso il Repertorio
Economico Amministrativo di Roma al n. 756453,-----
io Dottor Ezio Ricci, Notaio in Milano, con studio in Piazza San Babila n. 3,
iscritto al Collegio Notarile di Milano, mi sono recato in San Donato Milanese
(MI), Piazza Vanoni n.1, per assistere, elevando verbale ai sensi dell'art.
2365 c.c., alla adunanza del Consiglio di Amministrazione della Società ri-
chiedente, convocato per oggi in detto luogo ed ora, per discutere e delibera-
re sul seguente-----

-----ORDINE DEL GIORNO:-----
-----"OMISSIS"-----

8. Fusione per incorporazione di Eni G&P GmbH in Eni.-----
-----"OMISSIS"-----

Entrato nella sala dove ha luogo la adunanza, ho constatato la presenza al
tavolo della presidenza della Dott.ssa MARCEGAGLIA Emma, nata a Man-
tova, il giorno 24 dicembre 1965, domiciliata per la carica in Roma, Piazzale
Enrico Mattei n. 1, **Presidente del Consiglio di Amministrazione** della So-
cietà richiedente e che in tale qualifica, a norma di Statuto, presiede l'odierna
adunanza.-----

Detta Componente, della cui identità personale io Notaio sono certo, invita me
Notaio a redigere il verbale del punto 8 dell'ordine del giorno dell'odierna adu-
nanza e dà atto:-----

- che l'adunanza del Consiglio di Amministrazione si svolge a seguito di rego-
lare convocazione del giorno 24 luglio 2014 con l'Ordine del Giorno sopra ri-
portato;-----

- che l'adunanza del Consiglio di Amministrazione si svolge in videoconferen-
za a termini dello Statuto Sociale, con il palazzo dell'Eni di Roma in Piazza
Enrico Mattei n. 1, e dà atto che sono presenti:-----

* presso gli uffici in San Donato Milanese, Piazza Vanoni 1:-----
per il Consiglio di Amministrazione:-----

- Emma Marcegaglia - Presidente;-----
- Claudio Descalzi - Amministratore Delegato;-----
- Pietro Guindani - Consigliere;-----
- Karina Litvack - Consigliere;-----
- Alessandro Lorenzi - Consigliere;-----
- Diva Moriani - Consigliere;-----
- Luigi Zingales - Consigliere;-----

REGISTRATO ALLA
AGENZIA DELLE ENTRATE
MILANO 2

il 31.7.2014
N° 18658
serie 1T
€ 356,002

per il Collegio Sindacale:-----

- Matteo Caratozzolo - Presidente del Collegio Sindacale;-----
- Paola Camagni - Sindaco effettivo;-----
- Alberto Falini - Sindaco effettivo;-----
- Marco Seracini - Sindaco effettivo;-----

Assiste:-----

- l'Avv. Roberto Ulissi, Segretario del Consiglio di Amministrazione coadiuvato da personale della segreteria societaria (Antonio Cristodoro) per la verbalizzazione degli altri punti all'ordine del giorno della riunione;-----

* in videoconferenza con gli uffici della società a Roma, Piazzale Enrico Mattei n. 1:-----

per il Consiglio di amministrazione:-----

- Andrea Gemma - Consigliere;-----
- Fabrizio Pagani - Consigliere;-----

per il Collegio Sindacale:-----

- Marco Lacchini.-----

Assiste:-----

- il dott. Raffaele Squitieri, Magistrato della Corte dei Conti, Delegato al controllo sulla gestione finanziaria dell'Eni.-----

La Presidente dà atto che il contatto audiovisivo con Roma è perfetto e consente di verificare la costante presenza dei presenti in Roma ed il loro regolare intervento in videoconferenza.-----

La Presidente dà infine atto di aver accertato l'identità e la legittimazione di tutti gli intervenuti.-----

La Presidente, dichiara che, essendo presenti numero 9 (nove) Consiglieri su 9 (nove), costituenti l'intero Consiglio di Amministrazione, l'odierna adunanza è validamente costituita per deliberare sul punto all'ordine del giorno di cui passa alla trattazione.-----

8. Fusione per incorporazione di Eni G&P GmbH in Eni.-----

La Presidente invita l'Amministratore Delegato a illustrare l'argomento al Consiglio con l'ausilio del Chief Financial & Risk Management Officer Massimo Mondazzi, presente in sala.-----

La Presidente ricorda che nella riunione del 28 maggio 2014 il Consiglio di Amministrazione ha approvato il progetto di fusione per incorporazione in "Eni S.p.A." (in appresso anche "Società Incorporante") di "Eni Gas & Power GmbH" (in appresso anche "Società Incorporanda", insieme a Eni "Società Partecipanti"), società il cui capitale è interamente di titolarità di Eni.-----

Il progetto di fusione sopra citato, redatto in lingua italiana con a fronte il corrispondente testo in lingua inglese a me nota, si allega al presente verbale sotto la lettera "A".-----

Ricorda inoltre che la Società Incorporanda è regolata dalle leggi della Germania, mentre la Società Incorporante è una società governata dalle leggi vigenti in Italia e che, quindi, dal momento che le due imprese partecipanti appartengono a due diversi Stati membri dell'Unione Europea, la fusione per incorporazione della Società Incorporanda da parte della Società Incorporante comporta un caso di "fusione transfrontaliera" ai sensi della direttiva 2005/56/CE del 26 ottobre 2005, come modificata ai sensi della direttiva 2009/109/CE del 16 settembre 2009, attuata in Italia tramite il Decreto Legislativo n. 108 del 30 maggio 2008 (di seguito "D.lgs. n. 108/2008") e in Ger-

mania attraverso la legge tedesca in materia di fusioni *Umwandlungesetz* ("UMG").-----

La Presidente ricorda che, ai sensi dell'art. 2505 del codice civile, dell'art. 18, comma 2 del D. Lgs. 108/2008 e dell'art. 23.2 dello statuto, è attribuita al Consiglio di Amministrazione la facoltà di assumere - in vece dell'Assemblea - le deliberazioni ex art. 2502 del codice civile in merito alle operazioni di fusione alle quali partecipano Eni e società di cui Eni possiede almeno il novanta per cento del capitale sociale, situazione che ricorre nella fusione in oggetto in quanto il capitale della Società Incorporanda è interamente posseduto da Eni e tale situazione rimarrà sino all'esito della fusione.-----

La Presidente ricorda che le ragioni economiche e giuridiche a sostegno di detta operazione sono esposte nel citato progetto e che, in particolare, la fusione proposta avrà un effetto economico benefico, derivante dall'integrazione delle strutture aziendali e delle competenze delle Società Partecipanti alla fusione.-----

La Presidente evidenzia inoltre che la fusione avverrà sulla base dei bilanci di esercizio alla data del 31 dicembre 2013 delle Società Partecipanti, coincidenti con le situazioni patrimoniali delle società medesime alla stessa data, regolarmente depositato presso il competente Registro Imprese per Eni S.p.A. e che si allega al presente verbale sotto la lettera "B" per "Eni Gas & Power GmbH".-----

La Presidente ricorda che, poiché l'intero capitale sociale della Società Incorporanda è totalmente di titolarità dalla Società Incorporante, non saranno emesse nuove azioni della Società Incorporanda a servizio della fusione (né altrimenti assegnate) ai sensi dell'art. 2504-ter del codice civile e conseguentemente non è previsto alcun rapporto di cambio; inoltre lo statuto di Eni non subirà modificazioni in quanto l'oggetto sociale della Società Incorporante già comprende l'attività della Società Incorporanda.-----

La Presidente fa presente che la fusione è fiscalmente neutra a norma del combinato disposto degli artt. 172, 178 e 179 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR).-----

La Presidente dichiara che il progetto di fusione citato è stato iscritto per "Eni S.p.A." presso il Registro delle Imprese di Roma il giorno 19 giugno 2014 n. PRA/178373/2014/CRMAUTO, mentre per la Società Incorporanda è stato iscritto il 25 giugno 2014 presso il Registro delle Imprese del Tribunale di Düsseldorf.-----

La Presidente informa che sono rimasti depositati presso le sedi di ciascuna delle Società Partecipanti dal giorno 19 giugno 2014 i documenti previsti dall'art. 2501-septies del codice civile relativi alla operazione di fusione di competenza di ciascuna società e cioè:-----

- 1) il progetto di fusione;-----
- 2) la relazione comune degli amministratori ai sensi dell'art. 8 del D.lgs. n. 108/2008 e della sez. 122e dell'UMG, redatta in lingua italiana con a fronte il corrispondente testo in lingua inglese a me nota, che si allega al presente verbale sotto la lettera "C";-----
- 3) i bilanci degli ultimi tre esercizi delle Società Partecipanti alla fusione, con le relazioni previste dalle rispettive normative di riferimento; -----
- 4) i bilanci di esercizio al 31 dicembre 2013 delle Società Partecipanti alla fusione.-----

La Presidente dichiara che alla data della presente riunione sono trascorsi sia

il termine di trenta giorni di cui all'art. 2501-ter, ultimo comma, del codice civile sia il termine di trenta giorni di cui all'art. 2501-septies, primo comma, del codice civile.

La Presidente dà atto che:

- ai sensi dell'art. 70 del Regolamento adottato con delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 e s.m.i. ("Regolamento Emittenti"), la Società Incorporante, essendo quotata in mercati regolamentati, ha altresì messo a disposizione del pubblico nei termini di legge, con pubblicazione sul proprio sito internet, i documenti previsti dall'art. 2501-septies n. 1) (progetto di fusione e relazione degli amministratori) e n. 3) (bilanci di esercizio delle Società Partecipanti al 31 dicembre 2013) del codice civile;

- ai sensi dell'art. 84 del Regolamento Emittenti è stata pubblicata in data 19 giugno 2014 sul quotidiano "Il Sole 24 Ore" la relativa informativa agli azionisti nonché l'avviso dell'avvenuto deposito del progetto di fusione e della documentazione relativa presso la sede sociale, presso Borsa Italiana S.p.A. e sul sito internet della Società, ai sensi della normativa vigente;

- ai sensi dell'art. 7 del D.lgs. n. 108/2008, in data 24 giugno 2014 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Foglio delle inserzioni n. 74, l'avviso relativo alla fusione transfrontaliera;

- ai sensi dell'articolo 8 del D.lgs. n. 108/2008, la relazione illustrativa del Progetto Comune di Fusione è stata inviata ai rappresentanti dei dipendenti di Eni Gas & Power GmbH e di Eni S.p.A., rispettivamente, in data 23 e 25 giugno 2014;

- non sono applicabili alla presente operazione di fusione le disposizioni contenute ai commi 2 e 4 del predetto art. 70 del Regolamento Emittenti;

- la presente operazione di fusione non rientra nell'ambito di quanto previsto all'art. 117-bis del D.lgs. 58/1998 ("TUF") e, pertanto, non trovano applicazione le disposizioni ivi contenute;

- "Eni Gas & Power GmbH" è una parte correlata di Eni, ma trattandosi di una società controllata da Eni e non esistendo in "Eni Gas & Power GmbH" interessi qualificati come "significativi" di altre parti correlate di Eni, non si applicano le procedure previste per le operazioni con parti correlate, come previsto dalla normativa interna (art. 9, lettera h) della MSG sulle operazioni con parti correlate, e dall'art. 14, comma secondo, del Regolamento operazioni con parti correlate adottato con delibera Consob n. 17221 del 12 marzo 2010 e s.m.i.

La Presidente fa presente che l'operazione di fusione in parola non determina variazioni sui prestiti obbligazionari in corso emessi da Eni.

Inoltre la Presidente dichiara che non vi è stata alcuna richiesta da parte dei soci rappresentanti almeno il 5% (cinque per cento) del capitale sociale di Eni diretta ad ottenere che la decisione in ordine alla fusione sopra indicata fosse adottata a norma del primo comma dell'art. 2502 del codice civile.

Dichiara, infine, la Presidente che non vi sono modificazioni rilevanti degli elementi dell'attivo e del passivo intervenute fra la data in cui il progetto di fusione è stato depositato presso la sede sociale e la data odierna e che analoga segnalazione è stata trasmessa dall'Organo Amministrativo della società incorporanda.

Ciò premesso, la Presidente invita il Consiglio di Amministrazione a deliberare in merito alla fusione.

Il Consiglio di Amministrazione, preso atto di quanto sopra esposto, all'unani-

mità con il voto espresso per alzata di mano-----
-----delibera-----

1) di approvare, ai sensi dell'art. 2502 codice civile il progetto di fusione per incorporazione in "Eni S.p.A." di "Eni Gas & Power GmbH", progetto come sopra allegato sotto la lettera "A";-----

2) di stabilire per l'operazione di fusione, predisposta sulla base dei bilanci di esercizio al 31 dicembre 2013 delle relative Società Partecipanti, che:-----

a) l'operazione sarà efficace con l'iscrizione dell'atto di fusione nel Registro delle Imprese della Camera di Commercio della Società Incorporante; le operazioni della Società Incorporata, sono considerate operazioni contabili della Società Incorporante e saranno imputate ai fini contabili e fiscali, al bilancio della Società Incorporante a partire dal 1° ottobre 2014.-----

b) non vi sarà alcun aumento di capitale né alcuna assegnazione di azioni di Eni;-----

c) il capitale sociale della Società Incorporanda sarà annullato senza scambio;-----

d) il patrimonio della Società Incorporanda sarà assorbito da Eni (Società Incorporante) con subentro di quest'ultima in tutti i rapporti giuridici comunque facenti capo alla Società Incorporanda;-----

e) lo statuto di Eni non subirà modificazioni in quanto il suo oggetto sociale già ricomprende quello della Società Incorporanda;-----

3) di conferire all'Amministratore Delegato tutti i più ampi poteri, nessuno escluso od eccettuato, perché, anche a mezzo di suoi procuratori speciali, in base a quanto sopra deliberato e con osservanza dei termini e modalità di legge:-----

- proceda alla stipula dell'atto di fusione;-----

- regolarizzi tutti i rapporti conseguenti all'atto di fusione;-----

- compia ed autorizzi tutte le formalità necessarie ed opportune per l'attuazione della fusione stessa, in particolare per il subingresso della Società Incorporante in tutti i beni, i diritti, i contratti, licenze, concessioni e rapporti di qualsiasi natura facenti capo alla Società Incorporanda con Enti Pubblici, Ministeri, Agenzie, persone fisiche e giuridiche;-----

- faccia quant'altro necessario ed opportuno per l'esecuzione del presente deliberato, anche se qui non specificato.-----

Il tutto da ritenersi sin da ora per valido ed approvato e con esonero dei Direttori dei Pubblici Registri e delle Pubbliche Amministrazioni da ogni responsabilità.-----

Il Consiglio di Amministrazione infine all'unanimità, con voto espresso per alzata di mano, conferisce alla Presidente del Consiglio di Amministrazione i poteri per apportare alla deliberazione sopra adottata ed ai relativi allegati eventuali modifiche formali richieste in sede di iscrizione presso il Registro delle Imprese e per compiere tutto quanto fosse necessario ed opportuno per il buon esito delle operazioni stesse.-----

Indi null'altro essendovi da deliberare sul punto 8 all'ordine del giorno, e nessuno domandando la parola, la Presidente dichiara chiuso il presente verbale alle ore 17,12 (diciassette e dodici), dando atto che le deliberazioni relative agli altri punti all'ordine del giorno saranno separatamente verbalizzate.-----


La Comparsa espressamente dispensa me Notaio dalla lettura degli allegati che dichiara di ben conoscere.-----

Del presente atto dattiloscritto da persona di mia fiducia e da me completato a mano su tre fogli, per dieci pagine intere e fin qui dell'ultima io Notaio ho dato lettura alla Comparsa, che lo sottoscrive alle ore 17,12 (diciassette e dodici).-----

In originale firmati:-----

Marcegaglia Emma-----

Ezio Ricci Notaio (L.S.)-----



Versione Italiana	English version
<p data-bbox="268 748 735 891">PROGETTO COMUNE DI FUSIONE TRANSFRONTALIERA PER INCORPORAZIONE DELLA</p> <p data-bbox="347 1012 647 1043">Eni Gas & Power GmbH</p> <p data-bbox="443 1088 544 1120">NELLA</p> <p data-bbox="432 1164 555 1196">Eni S.p.A.</p> <p data-bbox="392 1317 587 1348"><u>28</u> Maggio 2014</p>	<p data-bbox="826 757 1262 900">PLAN FOR COMMON TERMS OF MERGER BY ABSORPTION OF</p> <p data-bbox="890 1016 1190 1048">Eni Gas & Power GmbH</p> <p data-bbox="1018 1093 1059 1124">BY</p> <p data-bbox="975 1169 1102 1200">Eni S.p.A.</p> <p data-bbox="959 1317 1114 1348"><u>28</u> May 2014</p> 

99

076

[Signature]

**Progetto per Termini Comuni per la
Fusione Transfrontallera
(Progetto di fusione)**

Società Incorporante

1. **Eni S.p.A.**, società per azioni di diritto italiano, avente la sede legale e gli uffici a Roma, Piazzale Enrico Mattei 1, 00144, Italia, con capitale sociale interamente versato di Euro 4.005.358.876,00, iscritta nel Registro delle Imprese di Roma, Codice Fiscale no. 00484960588, Repertorio Economico Amministrativo (REA) n. RM-756453, (**Società Incorporante**) nella persona di:

Claudio Descalzi, nato a Milano, il 27 febbraio 1955,

domiciliato ai fini della propria carica, presso la sede legale della società in Roma, Italia, all'indirizzo di cui sopra, nell'esercizio dell'attività di Amministratore Delegato, debitamente autorizzato alla firma del presente progetto in virtù della delibera del Consiglio di Amministrazione del 28 maggio 2014.

Società Incorporata

2. **Eni Gas & Power Gesellschaft mit beschränkter Haftung**, società a responsabilità limitata di diritto tedesco (*Gesellschaft mit beschränkter Haftung*), avente la sua sede legale in Dusseldorf, Germania, Zollhof, 2 Grand Bateau 40221 con capitale sociale interamente versato di euro 1.025.000,00 iscritta al registro di

**Plan for the Common Terms for Cross-
Border Merger
(the Merger Project)**

Absorbing Company

1. **Eni S.p.A.**, a public limited company under Italian law (società per azioni), having its official seat in Rome, Piazzale Enrico Mattei 1, 00144, Italy, fully paid-up share capital Euro 4.005.358.876,00, Register of Companies of Rome and Tax Code 00484960588, Administrative Economic Index (R.E.A.) n. RM-756453, (**Absorbing Company**) in the person of the following:

Claudio Descalzi, born in Milan, on February 27, 1955,

domiciled for purposes of office at the company's registered offices in Rome, Italy, at the above mentioned address in his capacity of Managing Director (*Amministratore Delegato*), duly empowered for signature of this project by virtue of resolution of the Board of Directors of 28 May 2014

Company being Absorbed

2. **Eni Gas & Power Gesellschaft mit beschränkter Haftung**, a private limited liability company under German law (*Gesellschaft mit beschränkter Haftung*), having its registered seat in Düsseldorf, Zollhof 2, Grand Bateau 40221, Germany, fully paid-up share capital Euro 1.025.000,00 registered at the commercial register at the local court

99

4

Dusseldorf ("Handelregister des Amtsgerichts Dusseldorf") con il numero HRB 58222, (Società Incorporata) nella persona di:

Scipione CHIALÀ, nato a Locorotondo (Italia), il 19 Marzo 1962

domiciliato ai fini della propria carica, presso la sede legale della società a Dusseldorf, Germania, all'indirizzo di cui sopra, nell'esercizio di attività di Managing Director (*Geschäftsführer*),

(Società Incorporante e Società Incorporata insieme denominate **Società Partecipanti alla fusione**);

Premessa

- i. la Società Incorporante è titolare dell'intero capitale sociale emesso della Società Incorporata e tale proprietà sarà mantenuta fino all'avvenuta fusione, pertanto in questo progetto di fusione non è applicabile la Sezione 122c para. 2 N° 2, 3 e 5 dell'*Umwandlungsgesetz* (UMG), come previsto dalla Sezione 122c para 3 UMG.
- ii. entrambe le Società Partecipanti alla fusione manterranno l'attuale forma giuridica, la denominazione e la sede legale fino all'avvenuto completamento della fusione;
- iii. la Società Incorporante ha un Collegio Sindacale, mentre la Società Incorporata non ha un Collegio

of Düsseldorf (*Handelsregister des Amtsgerichts Düsseldorf*) under the number HRB 58222, (**Company Being Absorbed**) in the person of the following:


Scipione CHIALÀ, born in Locorotondo (Italy), on 19 March 1962

domiciled for purposes of office at the company's registered offices in Düsseldorf, Germany, at the above mentioned address, in his capacity of Managing Director (*Geschäftsführer*),

(Absorbing Company and Company Being Absorbed together **Merging Companies**);

Preamble

- i. the Absorbing Company is the holder of the entire issued share capital of the Company Being Absorbed and such ownership shall be maintained until the merger is completed, so that in this merger project, mentions pursuant to Section 122c para. 2 N°. 2, 3 and 5 of the German Merger Code (*Umwandlungsgesetz*) (GMC) are not required pursuant to Section 122c para. 3 GMC.
- ii. both participating companies shall maintain the current legal form, name and registered offices until the merger is completed;
- iii. the Absorbing Company has a supervisory board, while the Company Being Absorbed has no supervisory board (*Aufsichtsrat*);



Handwritten signature or mark.

Handwritten signature or mark.

Handwritten signature or mark.

Sindacale (<i>Aufsichtsrat</i>);	
iv. le Società Partecipanti alla Fusione non sono state sciolte o dichiarate fallite, né sono soggette a sospensione di pagamento rispetto alle Società Partecipanti alla fusione;	iv. the Merging Companies have not been dissolved or declared bankrupt, nor has a suspension of payment been declared with respect to the Merging Companies;
v. Eni Gas & Power GmbH non ha rappresentanze dei lavoratori ; Eni Spa ha le rappresentanze sindacali dei lavoratori ai sensi della normativa italiana e dei contratti collettivi in vigore;	v. Eni Gas & Power GmbH has no work council; Eni Spa has work councils constituted under the Italian laws and collective bargaining agreements in force;
vi. la Società Incorporata (<i>Gesellschaft mit beschränkter Haftung</i>) è regolata dalle leggi della Germania, mentre la Società Incorporante è una società governata dalle leggi vigenti in Italia, quindi, dal momento che le due imprese partecipanti appartengono a due diversi Stati membri dell'Unione Europea, la fusione per incorporazione della Società Incorporata da parte della Società Incorporante comporta un caso di "fusione transfrontaliera" ai sensi della direttiva 2005/56/CE del 26 ottobre 2005, come modificato ai sensi della direttiva 2009/109/CE del 16 settembre 2009;	vi. -the Company Being Absorbed is a company (<i>Gesellschaft mit beschränkter Haftung</i>) governed by the laws of Germany and the Absorbing Company is a company governed by the laws of Italy, therefore, since the two participating companies belong to different Member States of the European Union, the merger by absorption of the Company Being Absorbed by the Absorbing Company entails a case of "cross border merger" pursuant to the Directive 2005/56/EC of 26 October 2005 as amended pursuant to the Directive 2009/109/EC of 16 September 2009;
vii. la direttiva 2005/56/CE, relativa alle fusioni transfrontaliere delle società di capitali, è stata attuata in Italia tramite il Decreto Legislativo n° 108 del 30 maggio 2008 (di seguito "D.Lgs. 108/2008") e in Germania attraverso l'UMG;	vii. Directive 2005/56/EC, as regards cross-border mergers of corporations, has been implemented in Italy through Legislative Decree N° 108 of 30 May 2008 (hereinafter "Leg. Decree 108/2008"), and in Germany through the GMC.
viii. l'operazione di fusione per incorporazione in oggetto deve essere effettuata in conformità con la legge	viii. the operation of merger in question by absorption must be undertaken pursuant to Italian and German law as

italiana e tedesca nonché con le rispettive normative che regolano la Società Incorporante e la Società Incorporata, ai sensi delle disposizioni contenute nel "D.Lgs. 108/2008" e nell'UMG, fatte salve le disposizioni della direttiva 2005/56/CE e compresi i successivi emendamenti e regolamentazioni nazionali in materia;

- ix. il presente Progetto Comune di Fusione è stato redatto in conformità con le norme previste in materia di fusioni transfrontaliere nonché, ove applicabile, ai sensi delle disposizioni delle leggi italiane e tedesche in materia di fusioni.

A. Motivazioni dell'operazione. Conseguenze attese per l'attività.

L'operazione in oggetto, in considerazione della totale partecipazione della Società Incorporante nel capitale della Società Incorporata, è volta a semplificare l'assetto partecipativo del Gruppo Eni, permettendo di ottenere una maggiore efficienza nella gestione delle attività mediante la riduzione dei livelli decisionali e dei costi di gestione.

B. Progetto di fusione transfrontaliera ai sensi della direttiva 2005/56/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'Unione Europea del 26 ottobre 2005 (come da modifiche apportate) sulle fusioni transfrontaliere delle società a responsabilità limitata e relative leggi locali applicabili alle società partecipanti alla fusione, a seguito della quale:

- la Società Incorporata cesserà di esistere e,
- la Società Incorporante acquisirà le attività e le passività della Società Incorporata a titolo universale di successione.

I dati da indicare ai sensi dell'articolo 2501 ter

well as, respectively, by the Absorbing Company and the Company Being Absorbed pursuant to provisions contained in "Leg. Decree 108/2008" and in the GMC and without prejudice to provisions of Directive 2005/56/EC including the amendments thereto and related national regulations;

- ix. this Proposal for Common Terms of Merger was drawn up in accordance with the regulations provided for matters of cross-border mergers, as well as, where applicable, pursuant to the provisions of the Italian and German laws in the subject of mergers.

A. Rationale of the operation. Expected consequences for the activities.

The operation in question -- in view of the total participation of the Absorbing Company in the share capital of the Company Being Absorbed, is aimed at the simplification of the company organization of the Eni Group leading to more effective management through a reduction in decision-making levels and through a reduction in management costs.

B. Plan for a cross-border merger within the meaning of the Directive 2005/56/EC of the European Parliament and of the Council of the European Union of 26 October 2005 (as amended) on cross-border mergers of limited liability companies and the relevant local laws applicable to the Merging Companies, as a result of which mergers

- the Company Being Absorbed will cease to exist; and
- the Absorbing Company will acquire the assets and liabilities of the Company Being Absorbed under a universal title of succession.

The data to be mentioned pursuant to Article

<p>del Codice Civile italiano e secondo il "D.Lgs. 108/2008" e la Sezione 122 para. 2 del UMG sono i seguenti:</p> <p>a. Tipo di persona giuridica, denominazione e sede legale delle società partecipanti alla fusione (Articolo 6 a) D.Lgs. 108/2008 e 122c para.2 N°1 dell' UMG)</p> <p>i. Eni S.p.A. società per azioni di diritto italiano (società per azioni), avente la sede legale e gli uffici a Roma, Piazzale Enrico Mattei 1, 00144, Italia, con capitale sociale interamente versato di Euro 4.005.358.876,00, iscritta nel Registro delle Imprese di Roma, Codice Fiscale no. 00484960588, Repertorio Economico Amministrativo (REA) n. RM-756453, (Società Incorporante)</p> <p>ii. Eni Gas & Power Gesellschaft mit beschränkter Haftung, società a responsabilità limitata di diritto tedesco (<i>Gesellschaft mit beschränkter Haftung</i>), avente la sua sede legale in Düsseldorf, Germania, Zollhof, 2 Grand Bateau 40221 con capitale sociale interamente versato di euro 1.025.000,00 iscritta al registro di Düsseldorf (<i>Handelregister des Amtsgerichts Düsseldorf</i>) con il numero HRB 58222, (Società Incorporata)</p> <p>b. Atto costitutivo e statuto della Società Incorporante (Articolo 6 a) D.Lgs. 108/2008 e 122c para.2 N°9 dell' UMG)</p> <p>Eni è stata costituita a seguito della trasformazione dell'Ente Nazionale Idrocarburi (ENI), ente di diritto pubblico, disposta dall'articolo 15 del decreto legge 11</p>	<p>2501 ter of the Italian Civil Code and according to "Leg. Decree 108/2008"; and Section 122 c para.2 of the GMC are as follows:</p> <p>a. Type of legal entity, name and official seat of the Merging Companies. (Section 6 a) of Leg. Decree 108/2008 and 122c para.2 N°1 of the GMC)</p> <p>i. Eni S.p.A., a public limited company under Italian law (<i>società per azioni</i>), having its official seat and its office in Rome, Piazzale Enrico Mattei 1, 00144, Italy, fully paid-up share capital Euro 4.005.358.876,00, Register of Companies of Rome and Tax Code 00484960588, Administrative Economic Index (R.E.A.) n. RM-756453, (Absorbing Company).</p> <p>ii. Eni Gas & Power Gesellschaft mit beschränkter Haftung, a private limited liability company under German law (<i>Gesellschaft mit beschränkter Haftung</i>), having its official seat in Düsseldorf, Zollhof 2, Grand Bateau 40221, Germany, fully paid-up share capital Euro 1.025.000,00 registered at the commercial register at the local court of Düsseldorf (<i>Handelregister des Amtsgerichts Düsseldorf</i>) under the number HRB 58222, (Company Being Absorbed).</p> <p>b. Memorandum of association and articles of association of the Absorbing Company (Section 6 a) of Leg. Decree 108/2008 and 122c para.2 N°9 of the GMC)</p> <p>The Absorbing Company, Eni, has been established after the transformation of Ente Nazionale Idrocarburi (ENI), a public law</p>
---	---

luglio 1992, n. 333, convertito con legge 8 agosto 1992, n. 359.

La documentazione attestante la costituzione-trasformazione di Eni e lo statuto vigente alla data odierna approvato dall'Assemblea dell'8 maggio 2014 della società si allegano al presente progetto di fusione rispettivamente sotto le lettere "A" e "B".

Poiché l'oggetto sociale della Società Incorporante già comprende quello della Società Incorporata e non dovendo essere emesse azioni a servizio della fusione, essendo la Società Incorporante l'unico azionista della Società Incorporata, lo statuto della società incorporante non subirà modificazioni in dipendenza della fusione.

c. Obbligazioni e strumenti finanziari (Articolo 2503 bis, secondo e terzo comma del Codice Civile Italiano)

Non esistono particolari categorie di soci né è previsto alcun trattamento particolare a favore dei possessori di titoli diversi dalle azioni.

I regolamenti dei prestiti obbligazionari Eni in essere denominati "Eni S.p.A. - Euro Medium Term Notes - Terza Emissione", "Eni S.p.A. - Euro Medium Term Notes - Quinta Emissione", "Eni S.p.A. - TF 2009/2015", "Eni S.p.A. - TV 2009/2015", "Eni S.p.A. - Euro Medium Term Notes - Sesta Emissione", "Eni S.p.A. - Euro Medium Term Notes - Settima Emissione", "Eni S.p.A. - TF 2010/2020", "Eni S.p.A. - TF 2010/2040", "Eni S.p.A. - Euro Medium Term Notes - Ottava Emissione", "Eni S.p.A. - TF 2011/2017", "Eni S.p.A. - TV 2011/2017", "Eni S.p.A. - Euro Medium Term Notes - Nona Emissione", "Eni S.p.A. - Euro Medium Term Notes - Decima Emissione", "Eni S.p.A. Exchangeable Bond/Galp 12-15", "Eni S.p.A. Exchangeable Bond/Snam 13-16", "Eni S.p.A. - Euro Medium Term Notes - Undicesima Emissione", "Eni S.p.A. - Euro Medium Term

company, disposed by art. 15 of Decree 11 July 1992, n. 333, converted in Law 8 August 1992, n. 359. The documentation certifying the constitution-transformation of ENI and the current Articles of Memorandum of association as approved in Assembly on 8th May 2014 of the Absorbing Company are enclosed as appendix "A" and "B".

The articles of association of the Absorbing Company shall not be amended in connection with the merger, as the objects of the Absorbing Company already include the objects of the Company being Absorbed and the Absorbing Company holds the whole share capital of the Company Being Absorbed.

c. Bonds and financial Instruments (art. 2503-bis, second and third subsections of the Italian Civil Code)

There are no special categories of shareholders and there are no special rights for holders of bonds or other securities.

The regulations of Eni current bond loans called "Eni S.p.A. - Euro Medium Term Notes - Terza Emissione", "Eni S.p.A. - Euro Medium Term Notes - Quinta Emissione", "Eni S.p.A. - TF 2009/2015", "Eni S.p.A. - TV 2009/2015", "Eni S.p.A. - Euro Medium Term Notes - Sesta Emissione", "Eni S.p.A. - Euro Medium Term Notes - Settima Emissione", "Eni S.p.A. - TF 2010/2020", "Eni S.p.A. - TF 2010/2040", "Eni S.p.A. - Euro Medium Term Notes - Ottava Emissione", "Eni S.p.A. - TF 2011/2017", "Eni S.p.A. - TV 2011/2017", "Eni S.p.A. - Euro Medium Term Notes - Nona Emissione", "Eni S.p.A. - Euro Medium Term Notes - Decima Emissione", "Eni S.p.A. Exchangeable Bond/Galp 12-15", "Eni S.p.A. Exchangeable Bond/Snam 13-16", "Eni S.p.A. - Euro Medium Term Notes - Undicesima Emissione", "Eni S.p.A. - Euro Medium Term

Notes - Dodicesima Emissione", "Eni S.p.A. - Euro Medium Term Notes - Tredicesima Emissione", "Eni S.p.A. - Euro Medium Term Notes - Quattordicesima Emissione", non subiranno modifiche per effetto della fusione. Nessuno dei prestiti obbligazionari suddetti rientra tra quelli previsti dall'art. 2503-bis, secondo e terzo comma, del Codice Civile italiano o dell'Articolo 122c para.2 N°7 dell'UMG.

d. Diritti e compensazioni a carico delle Società Partecipanti alla Fusione (Articolo 6 b) D.Lgs. 108/2008 e 122c para.2 N°7 dell'UMG)

Non ci sono soci con diritti speciali o persone che detengono diritti speciali nelle Società Partecipanti alla Fusione. Non saranno concessi diritti speciali o compensazioni nell'ambito dell'Articolo 122c para 2 N°7 dell'UMG ne sono stati concessi a spese della Società Incorporante, né saranno riservati benefici a carico della Società Incorporata a chiunque. Nessuna misura in relazione ad ognuna delle persone indicate nell'articolo 122c para N°7 dell'UMG è stata o sarà proposta. Essendo la Società Incorporante titolare dell'intero capitale della Società Incorporata, la fusione non comporterà alcun aumento di capitale della Società Incorporante.

e. Benefici concessi a membri dei Consigli di Amministrazione delle Società Partecipanti alla Fusione o ad altra parte coinvolta nella fusione, in relazione alla fusione stessa. (Articolo 6 c) D.Lgs. 108/2008 122c para.2 N°8 dell'UMG)

Nessun particolare privilegio nell'ambito dell'Articolo 122c para 2 N°8 dell'UMG

Notes - Dodicesima Emissione", "Eni S.p.A. - Euro Medium Term Notes - Tredicesima Emissione", "Eni S.p.A. - Euro Medium Term Notes - Quattordicesima Emissione", will not be effected by the merger. None of the above mentioned bond loans is within the ones provided for by art. 2503-bis, second and third subsections of the Italian Civil Code or Section 122c para.2 N°7 of the GMC.

d. Rights and compensations at the expense of the Merging Companies. (Section 6 b) Dec. Leg 108/2008 and 122c para.2 N°7 of the GMC)

There are no shareholders with special right nor persons who hold special rights in the Merging Companies. No special rights and no compensations within the meaning of Section 122c para.2 N°7 of the GMC have been granted or will be granted at the expense of the Absorbing Company and will not be granted benefit at the expenses of the Incorporated Company to any person. No measures in respect of any of such persons within the meaning of Section 122c para.2 N°7 of the GMC have been, or will be proposed.. Since the Absorbing Company is the sole shareholder of the Company Being Absorbed, the merger will therefore be carried out without issuance of any shares in the Absorbing Company.

e. Benefits to be granted to a member of the Boards of Directors of the Merging Companies or to another party involved with the merger, in connection with the merger (Section 6 c) Dec. Leg 108/2008 122c para.2 N°8 of the GMC)

No particular privilege within the meaning of Section 122c para.2 N°8 of the GMC will be granted to any directors and/or members of

verrà concesso agli Amministratori e ai componenti degli organi di amministrazione, di direzione o controllo della Società Incorporante e della Società Incorporata, né a terzi, in relazione alla fusione.

Nessuna misura in relazione ad ognuna delle persone indicate nell'articolo 122c para N°8 dell'UMG è stata o sarà proposta

f. Intenzioni in merito alla composizione del Consiglio di Amministrazione della Società Incorporante, dopo la fusione transfrontaliera

Non vi è alcuna intenzione di modificare la composizione del Consiglio di Amministrazione della Società Incorporante, a seguito della fusione transfrontaliera.

g. Data dalla quale i dati finanziari della Società Incorporata saranno contabilizzati nei conti annuali della Società Incorporante) (Articolo 6 g) D. Lgs 108/2008 e 122c para.2 N°6 dell' UMG)

La data di efficacia ai fini contabili del trasferimento delle attività e passività della Società Incorporata nella Società Incorporante ai sensi dell'articolo 122c para. 2 N° 6 dell'UMG ("*Verschmelzungstichtag*") è fissata al 1 ottobre 2014. Le operazioni della Società Incorporata, sono considerate operazioni contabili della Società Incorporante e saranno imputate ai fini contabili e fiscali, al bilancio della Società Incorporante a partire dal 1° Ottobre 2014.

h. Misure proposte in relazione all'assegnazione di azioni

La fusione deve essere effettuata mediante l'annullamento delle azioni del capitale della Società Incorporata, senza che ciò comporti alcun aumento di capitale della Società Incorporante, in quanto quest'ultima detiene

the administrative bodies, management or control of the Company Being Absorbed or the Absorbing Company. or to any third party in relation to the merger.

No measures in respect of any of such persons within the meaning of Section 122c para.2 N°8 of the GMC have been, or will be proposed.

f. Intentions with regard to the composition of the Board of Directors of the Absorbing Company after the cross-border merger


There is no intention to change the composition of the Board of Directors of the Absorbing Company as a result of the cross-border merger.

g. Date per which the financial data of the Company Being Absorbed will be accounted for in the annual accounts of the Absorbing Company (Section 6 b) D.lgs 108/2008 and 122c para. 2 N° 6 of the GMC)

The effective date for accounting purposes of the transfer of the assets and liabilities of the Company Being Absorbed to the Absorbing Company within the meaning of Section 122c para. 2 N° 6 of the GMC ("*Verschmelzungstichtag*") is 1 October 2014. As of 1 October 2014, transactions of the Company Being Absorbed, are deemed transactions for the account of the Absorbing Company and shall be allocated for accounting and tax purposes, to the financial statements of the Absorbing Company.

h. Proposed measures in connection with the allotment of shares

The merger shall be carried out through the cancellation of the shares in the capital of the Company Being Absorbed without entailing any capital increase of the Absorbing Company since the Absorbing Company



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

l'intero capitale sociale della Società Incorporata e, come indicato nelle premesse, tale proprietà deve essere mantenuta fino al completamento della fusione.

Di conseguenza, in conformità con le disposizioni dell'articolo 2505 del Codice Civile italiano, dell'articolo 18 del decreto legislativo 108/2008, nonché dell'articolo 15, paragrafo 1, della direttiva 2005/56/CE, non è necessario indicare il rapporto di cambio delle azioni o le modalità di assegnazione o di partecipazione agli utili per azione.

Per le stesse ragioni, non è necessaria una relazione elaborata da esperti, ai sensi dell'articolo 2501-sexies del Codice Civile italiano. Come sottolineato in precedenza, infatti, poiché la Società Incorporante detiene direttamente l'intero capitale sociale della Società Incorporata, la fusione è "semplificata", ai sensi dell'articolo 2505 del Codice Civile italiano, dell'articolo 18 del Decreto Legislativo italiano 108/2008 (in attuazione dell'articolo 15, paragrafo 1, della direttiva 2005/56/CE), e qualificata come "fusione nell'ambito di un gruppo" ai sensi della Sezione 122c para. 3 dell'UGM.

Ai sensi dello Statuto della Società Incorporante, la decisione relativa alla fusione di cui al Progetto Comune di Fusione sarà adottata dal Consiglio di Amministrazione della Società Incorporante per mezzo di un atto di risoluzione necessariamente redatto da un notaio.

i. Enti Amministrativi e relazione degli esperti

Poiché l'articolo 2505 del Codice Civile italiano si applica alla transazione qui presentata, in conformità con le disposizioni di cui all'articolo 18 del decreto legislativo italiano 108/2008 e all'articolo 15, paragrafo 1, della direttiva 2005/56/CE (e successive modifiche), le seguenti disposizioni non si applicano alla fusione per incorporazione

holds the whole share capital of the Company Being Absorbed and as indicated in the preamble, such ownership shall be maintained until completion of the merger.

Consequently, in accordance with provisions of Article 2505 of the Italian Civil Code, Article 18 of Legislative Decree 108/2008, as well as of Article 15 paragraph 1 of Directive 2005/56/EC, there is no need to indicate the share exchange ratio or the methods of share assignment or participation in profits.

For the same reasons, the experts' reports, pursuant to Article 2501-sexies of the Italian Civil Code, are not required. In fact, as underlined above, since the Absorbing Company directly owns the whole share capital of the Company Being Absorbed, the merger is "simplified" pursuant to Article 2505 of the Italian Civil Code, by Article 18 of the Italian Legislative Decree 108/2008 (implementing Article 15, paragraph 1 of Directive 2005/56/EC) and qualified as a "group merger" pursuant to Section 122c para 3 of the GMC.

Pursuant to the Articles of Association of the Absorbing Company, the decision concerning the merger referred to in the Proposal for Common Terms of Merger will be adopted by the Board of Directors of the Absorbing Company by way of a resolution drawn up by a Notary as required.

i. Administration body and experts' report

Since Article 2505 of the Italian Civil Code applies to the transaction herein presented – and in accordance with the provisions of Article 18, Italian Legislative Decree 108/2008 and Article 15, paragraph 1 of Directive 2005/56/EC (as amended) – the following provisions do not apply to the merger by absorption of the Company Being

della Società Incorporata dalla Società Incorporante: articolo 2501-ter, comma 1, n° 3) , 4) e 5) del Codice Civile italiano, dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del D.Lgs . 108/2008 e inoltre, non è richiesta la relazione degli esperti di cui all'art. 2501-sexies del Codice Civile italiano (come indicato dall'articolo 9 del decreto legislativo italiano 108/2008, che attua l'articolo 8 della direttiva 2005/56/CE).

Anche se l'operazione rappresenta una procedura "semplificata", in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 18 del decreto legislativo italiano 108/2008, che attua l'articolo 7 della direttiva 2005/56/CE (e successive modifiche), il Consiglio di Amministrazione della Società Incorporante ha preventivamente definito la relazione illustrativa della fusione, contenente informazioni precise sulle caratteristiche dell'operazione in questione.

Ai sensi della Sezione 122e dell'UMG, è necessaria la relazione da parte del Consiglio di Amministrazione della Società Incorporata, contenente le informazioni ai sensi dell'articolo 8 dell'UMG e delle informazioni ulteriori ai sensi dell'articolo 122c dell'UMG.

Una verifica sulla fusione e la corrispondente relazione non sono richieste ai sensi dell'articolo 9 para. 2 dell'UMG.

l. Previsione di Continuazione o cessazione delle attività

Le attività della Società Incorporata saranno proseguite dalla Società Incorporante.

m. Approvazioni (societarie) del Progetto Comune di Fusione, diverse dalla delibera assembleare o dall'approvazione della fusione da parte del Consiglio di Amministrazione come indicato al punto h

Absorbed by the Absorbing Company: Article 2501-ter, paragraph 1, N° 3), 4) and 5) of the Italian Civil Code, of Article 6, paragraph 1, letter b) of Leg. Decree 108/2008; moreover the experts report provided Article 2501-sexies of the Italian Civil Code (as mentioned by Article 9 of the Italian Legislative Decree 108/2008 implementing Article 8 of Directive 2005/56/EC) is not required.

Even though the transaction represents a "simplified" procedure, in compliance with provisions of Article 18 of the Italian Legislative Decree 108/2008, implementing Article 7 of Directive 2005/56/EC (as amended), the Board of Directors of the Absorbing Company has pre-established the illustrative report of the merger containing precise information on the characteristics of the transaction in question.


Pursuant to Section 122e of the GMC a report by the managing directors of the Company Being Absorbed containing the information pursuant to Section 8 of the GMC and the additional information pursuant to Section 122e of the GMC will be required.

A merger audit and a corresponding report is not required according to Section 122f sent. 1 GMC and Section 9 para. 2 GMC.

l. Contemplated continuation or termination of activities

The activities of the Company Being Absorbed will be continued by the Absorbing Company.

m. (Corporate) approvals of the Proposal for Common Terms of Merger, other than the resolution by the shareholders' meeting or the Board of Directors approving the merger as referred to in item h.



La risoluzione di effettuare la fusione transfrontaliera in conformità con il Progetto Comune di Fusione non è soggetta all'approvazione di alcun altro organo delle Società Partecipanti alla Fusione, al di fuori del Consiglio di Amministrazione della Società Incorporante e l'Assemblea degli Azionisti della Società Incorporata, né all'approvazione di terzi.

n. Possibili effetti sull'occupazione (Articolo 6 e) D.lgs 108/2008 e 122c para.2 N°4 dell' UMG)

Alla data di approvazione del presente Progetto Comune di Fusione, la Società Incorporante ha un numero di dipendenti superiore a 500; la Società Incorporata ha un numero di dipendenti inferiore a 500. Verrà applicata la procedura prevista dall'articolo 47 della legge italiana n° 428 del 29 dicembre 1990.

Ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo italiano 108/2008 e in applicazione dell'articolo 7 della direttiva 2005/56/CE, la relazione illustrativa del presente Progetto Comune di Fusione deve essere inviata ai rappresentanti dei dipendenti della Società Incorporante, non meno di 30 giorni prima dell'approvazione definitiva della fusione da parte del Consiglio di Amministrazione della Società Incorporante.

Fatto salvo quanto sopra, la fusione transfrontaliera non avrà conseguenze sui dipendenti della Società Incorporante.

La Società Incorporata non ha sindacati

Secondo quanto previsto dalla Sezione 122e para. 2 del UMG, la relazione illustrativa da parte del Consiglio di Amministrazione della Società Incorporata, deve essere resa disponibile ai dipendenti della Società Incorporata, ai sensi della Sezione 63 para. 1

The resolution to effect the cross-border merger in conformity with the Proposal for Common Terms of Merger is not subject to the approval of any other company body of the Merging Companies than the Board of Directors of Absorbing Company and Shareholder Meeting of Company Being Absorbed nor of any third party.

n. Likely effects on employment (Section 6 e) Dec. Leg. 108/2008 and 122c para. 2 N° 4 of the GMC)

At the date of approval of this Proposal for Common Terms of Merger, the Absorbing Company is party to a number of employment contracts which is higher than 500; the Company Being Absorbed is party a number of employment contracts with is lower than 500. The procedure provided by Article 47 of Italian Law N° 428 of 29 December 1990 will apply.

Pursuant to Article 8 of the Italian Legislative Decree 108/2008 and in implementation of Article 7 of Directive 2005/56/EC, the illustrative report of this Proposal for Common Terms of Merger shall be sent to the representatives of employees of the Absorbing Company not less than thirty days before final approval of the merger by the Board of Directors of the Absorbing Company.

Without prejudice to the above, the cross-border merger shall have no consequences on the employees of the Absorbing Company.

The Company Being Absorbed does not have a works council.

Pursuant to Section 122e sent. 2 of the GMC, the report to be established by the managing directors of the Company Being Absorbed shall be made available to the employees of the Company Being Absorbed pursuant to Section 63 para 1N° 4 of the GMC at least

Nr. 4 dell'UMG non meno di un mese prima dell'approvazione definitiva della fusione da parte dell'Assemblea degli Azionisti della Società incorporata.

La fusione transfrontaliera non avrà effetti sull'occupazione dei dipendenti della Società Incorporata, in particolare non ci saranno cambiamenti significativi nelle attività e nelle modalità operative e non sono previste misure significative relative ai dipendenti della Società Incorporata.

Tutti i dipendenti della Società Incorporata diventeranno dipendenti della Società Incorporante, con effetto a partire dalla Data di Efficacia e la Società Incorporante sarà datore di lavoro di tali lavoratori. Ai sensi degli articoli 324 dell'UMG, 613a para. 1, 4-6, del Codice Civile Tedesco, i rapporti di lavoro di questi dipendenti sono trasferiti alla Società Incorporante secondo i termini e le condizioni esistenti attualmente con la Società Incorporata. I rapporti di lavoro trasferiti proseguiranno con la Società Incorporante riconoscendo pienamente qualsiasi anzianità e accordo relativo alle assicurazioni dirette e impegni previdenziali.

I dipendenti della Società Incorporata riceveranno una comunicazione separata sulle conseguenze della fusione ai sensi dell'articolo 613° para.5 del BGB tedesco

p. Procedure per la partecipazione dei lavoratori (Articolo 6 d) D.lgs 108/2008 122c para.2 N°10 dell' UMG)

Nessuna delle Società Partecipanti alla Fusione è soggetta alle norme nazionali in materia di partecipazione dei lavoratori, nello Stato membro dell'Unione Europea in cui le stesse hanno la sede legale.

L'articolo 19 del D. Lgs 108/2008, che

one (1) month prior to the shareholder's meeting resolving on the merger.

The cross-border merger shall have no consequences on the employment of the employees of the Company Being Absorbed, in particular there will be no significant changes in the operations and operational procedures and no significant measures regarding the employees of the Company being Absorbed are intended.

All employees of the Company Being Absorbed will become employees of the Absorbing Company with effect as of the Effective Date and the Absorbing Company will become employer of those employees. Pursuant to Sections 324 of the GMC, 613a para. 1, 4-6 of the German Civil Code, the employment relationships of those employees are transferred to the Absorbing Company upon the terms and conditions existing presently in relation to the Company Being Absorbed. The transferring employment relationships shall be continued by the Absorbing Company fully recognizing any seniority and agreements relating to direct insurances and pension commitments.

The employees of the Company Being Absorbed will receive a separate notification on the consequences of the merger pursuant to Section 613a para. 5 German BGB.

p. Procedures for employee participation (Section 6 d) Dec. Leg. 108/2008 122c para.2 N°10 of the GMC)

None of the Merging Companies is subject to national rules concerning employee participation in the Member State of the European Union where it has its registered office.

Article 19 of the Italian Legislative Decree

prevede il diritto dei lavoratori di partecipare alla gestione della Società Incorporante, non si applica alla presente transazione in quanto non sono soddisfatte le condizioni necessarie per la sua applicazione. Né la Società Incorporante né la Società Incorporata sono organizzate con un sistema di partecipazione dei lavoratori ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera m), del decreto legislativo italiano n° 188 del 19 agosto 2005.

La procedura ai sensi della legge tedesca sulla codeterminazione dei dipendenti in una fusione internazionale (*Gesetz über die Mitbestimmung der Arbeitnehmer bei einer grenzüberschreitenden Verschmelzung, MgVG*) non è applicabile.

q. Informazioni sulla valutazione di attività e passività della Società Incorporata, che saranno acquisite dalla Società Incorporante. (Articolo 6 f) D.lgs 108/2008 e 122c para.2 N°11 dell' UMG)

il trasferimento delle attività e passività della Società Incorporata alla Società Incorporante sarà fatta a valore di libro.

r. Data di Bilancio (Articolo 6 g) D.lgs 108/2008 e 122c para.2 N°12 dell' UMG)

La fusione utilizzerà i bilanci delle società partecipanti alla fusione, chiusi al 31 dicembre 2013, che mostrano un saldo netto positivo e che sono stati approvati:

- per quanto concerne la Società Incorporata, dall'Assemblea dei Soci in data 15 Aprile 2014;
- per quanto concerne la Società Incorporante dall'Assemblea degli azionisti in data 8 maggio 2014.

Ai soli fini della modalità di calcolo dei saldi attivi e passivi da trasferire verrà utilizzata la chiusura dei bilanci della Società Incorporata

108/2008 providing for the employee rights to participate to the Absorbing Company's management, does not apply to the transaction herein presented since the necessary conditions for its application are not met. Neither the Absorbing Company nor the Company Being Absorbed are organized with an employee participation system pursuant to Article 2, paragraph 1, letter m) of the Italian Legislative Decree N° 188 of 19 August 2005.

The procedure pursuant to the German law on codetermination of the employees in a cross-border merger (*Gesetz über die Mitbestimmung der Arbeitnehmer bei einer grenzüberschreitenden Verschmelzung, MgVG*) does not apply.

q. Information on the valuation of assets and liabilities of the Company Being Absorbed to be acquired by the Absorbing Company (Section 6 f) Dec. Leg. 108/2008 and 122c para. 2 N°11 of the GMC)

The transfer of the assets and liabilities of the Company Being Absorbed to the Absorbing Company shall be made at book value.

r. Balance Sheet Dates (Section 6 g) Dec. Leg. 108/2008 and 122c para. 2 N°12 of the GMC)

The merger shall be carried out on the basis of the Financial Statements of the Merging Companies closed at December 31, 2013 which show a positive equity balance and were approved in so far as it concerns

- the Company Being Absorbed, by the Shareholders' Meeting on April 15, 2014; and
- the Absorbing Company by the Shareholders' Meeting on May 8, 2014.

For the sole purpose of the criteria of calculation of the assets and liabilities to be transferred the closing accounts of the

al 30 settembre 2014 (*Schlussbilanz*) e situazioni infrannuali della Società Incorporante al 30 settembre 2014 (*Stichtagsbilanz*). La Società Incorporante assumerà i corrispondenti valori di carico delle attività e passività della Società Incorporata come riportate nei bilanci di chiusura della Società Incorporata al 30 settembre 2014 (*Schlussbilanz*).

s. Data di efficacia della fusione

Poiché la Fusione avviene tramite incorporazione transfrontaliera e la Società Incorporante è una società italiana, ai sensi di quanto congiuntamente disposto dall'articolo 12 della Direttiva 2005/56/CE e dall'articolo 15 del decreto legislativo italiano 108/2008, la Fusione sarà efficace con l'iscrizione dell'atto di fusione nel Registro delle Imprese della relativa Camera di Commercio della Società Incorporante (La Data di Efficacia).

A partire dalla Data di Efficacia della fusione, la Società Incorporante dovrà acquisire, a titolo universale di successione, tutte le attività e passività, beni mobili e immobili, attività materiali e immateriali, ecc. appartenenti alla Società Incorporata, impegnandosi a soddisfare tutti gli impegni e gli obblighi entro i termini e le condizioni concordate.

Alla Data di Efficacia qualsiasi persona, agenzia o ufficio (pubblico o privato) è autorizzata, senza alcuna responsabilità, attraverso la semplice esibizione dell'atto di fusione, a trasferire, delegare, registrare, incluso il trasferimento di atti, qualunque attività della Società Incorporata in favore della Società Incorporante, così come ogni diritto, atto, documento, deposito, titolo, polizza, contratto, ordine, marchio registrato, brevetto, licenza nonché, a titolo di esempio:

- Diritti, oneri, legittimi interessi e crediti nei confronti di terzi;

Company Being Absorbed as at 30 September 2014 (*Schlussbilanz*) and interim accounts of the Absorbing Company as at 30 September 2014 (*Stichtagsbilanz*) will be used. The Absorbing Company will take over the relevant book values of the assets and liabilities of the Company Being Absorbed as reflected in closing accounts of the Company Being Absorbed as at 30 September 2014 (*Schlussbilanz*).

s. Effective Date of the Merger

As it involves a merger by cross-border absorption and being the Absorbing Company an Italian company, pursuant to the joint provision of Article 12 of Directive 2005/56/EC and of Article 15 of the Italian Legislative Decree 108/2008, the merger shall come into effect from the day in which the merger deed shall be registered at the Companies Register of the relevant Chamber of Commerce of the Absorbing Company (the Effective Date).


From the Effective Date, the Absorbing Company shall acquire, under universal succession, all the assets and liabilities, real and movable assets, tangible and intangible assets, etc. belonging to the Company Being Absorbed undertaking to fulfil all commitments and obligations within the terms and conditions agreed.

At the Effective Date any person, agency or office (private or public) shall be authorized without any liability, through the simple exhibition of the merger deed to transfer, entitle, register, also transfer deeds, in favour of the Absorbing Company any asset belonging to the Company Being Absorbed as well as any right, deed, document, deposit, title, policy, contract, order, registered trademark, patent, licence as well as, by way of example:

- Rights, obligations, legitimate interests and expectations vis-à-vis any third party;
- Any profits and losses of any nature;

09

17



- Utili e perdite di qualsiasi natura;
- Garanzie e contro-garanzie rilasciate a terzi e relativi ai contratti e/o agli ordini sopra citati;
- Tutti i procedimenti pendenti in cui la Società Incorporata è coinvolta.

u. Comunicazioni e pubblicazioni

Ai sensi della normativa vigente, non verrà inviata alcuna comunicazione alla Commissione italiana garante per i Monopoli e le Concentrazioni in merito alle modalità di fusione, dal momento che le aziende coinvolte non possono essere considerate indipendenti ai sensi delle disposizioni vigenti in materia di antitrust. Il presente Progetto Comune di Fusione deve essere depositato presso il Registro delle Imprese di Roma in cui la Società Incorporante è registrata e in conformità con le disposizioni del diritto tedesco, presso il Registro delle Imprese della Camera di Commercio di Düsseldorf (Handelsregister des Amtsgerichts Düsseldorf), dove la Società Incorporata è registrata.

w. Effetti giuridici, economici e sociali derivanti dalla fusione proposta

Giuridici

Attraverso il progetto di fusione, la Società Incorporata cesserà di esistere e la Società Incorporante acquisirà le attività e le passività della Società Incorporata a titolo universale di successione.

Economici

Si prevede che la fusione proposta avrà un effetto economico benefico, derivante dall'integrazione delle strutture aziendali e delle competenze delle Società Partecipanti alla fusione. In particolare, si prevedono i seguenti benefici tangibili:

- la riduzione dei costi complessivi derivanti dalla struttura societaria attuale e

- Guarantees and counter-guarantees granted to third parties related to the contracts and/or orders mentioned above;
- All the pending proceedings in which the Company Being Absorbed is involved.

u. Communications and publications

Pursuant to current regulations, no communication shall be sent to the Italian Monopolies and Mergers Commission about the merger as it is carried out between companies that cannot be considered independent pursuant to the applicable antitrust provisions.

This Proposal for Common Terms of Merger shall be filed with the Register of Companies in Rome where the Absorbing Company is registered and also in accordance with the provisions of German law, with the commercial register at the local court of Düsseldorf (Handelsregister des Amtsgerichts Düsseldorf) where the Company Being Absorbed is registered.

w. Legal, economic and social effects resulting from the proposed merger

Legal

By means of the proposed merger the Company Being Absorbed will cease to exist and the Absorbing Company will acquire the assets and liabilities of the Company Being Absorbed under a universal title of succession.

Economic

It is anticipated that the proposed merger will have a beneficial economic effect resulting from the integration of the corporate structures and expertise of the Merging Companies.

In particular the following tangible benefits are foreseeable:

- la semplificazione dei flussi finanziari.

Sociali

Tutti i dipendenti della società incorporata diventeranno dipendenti della Società Incorporante secondo efficacia della fusione transfrontaliera e la Società Incorporante diventerà datore di lavoro di tali lavoratori. Ai sensi dell'art. 324 GMC, 613 cpv. 1, 4-6 del Codice Civile Tedesco i rapporti di lavoro di tali lavoratori vengono trasferiti alla Società Incorporante secondo i termini e le condizioni esistenti attualmente in relazione alla società incorporata. I rapporti di lavoro di trasferimento saranno proseguiti dalla Società Incorporante riconoscendo pienamente qualsiasi anzianità e accordo relativo agli impegni assicurativi e pensionistici diretti.

z. Appendici

Le appendici costituiscono parte integrante del presente Progetto Comune di Fusione.


- the reduction in overall overheads arising from the current corporate structure; and
- the simplification of financial flows.

Social

All employees of the Company Being Absorbed will become employees of the Absorbing Company as per effectiveness of the cross border merger and the Absorbing Company will become employer of those employees. Pursuant to Secs. 324 GMC, 613a para. 1, 4-6 German Civile Code the employment relationships of those employees are transferred to the Absorbing Company upon the terms and conditions existing presently in relation to the Company Being Absorbed. The transferring employment relationships shall be continued by Absorbing Company fully recognizing any seniority and agreement relating to direct insurance and pension commitments.


z. Appendici

Appendices form an integrated part of this Proposal for Common Terms of Merger.



Il presente Progetto Comune di Fusione è stato firmato dall'Amministratore Delegato della Società Incorporante e della Società Incorporata, in data 10/06/2014


Amministratore Delegato della Società Incorporante:

x 

Nome: Claudio Descalzi

Carica: Amministratore Delegato

Managing Director della Società Incorporata:



Nome: Scipione Chialà

Carica: Managing Director

Appendice A: Atto costitutivo della Società Incorporante

Appendice B: Statuto attuale della Società Incorporante

This Plan for Common Terms of Merger has been signed by of the Managing Director of the Absorbing Company and by the Managing Director of the Company Being Absorbed on 10/06/2014


Managing Director of the Absorbing Company:

x 

Name: Claudio Descalzi

Title: Managing Director

Managing Director of the Company Being Absorbed:



Name: Scipione Chialà

Title: Managing Director

Appendix A: Memorandum of association of the Absorbing Company.

Appendix B: Current articles of association of the Absorbing Company.



ALLEGATO A

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

LEGGE 8 agosto 1992, n. 359.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 11 luglio 1992, n. 333, recante misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, recante misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 8 agosto 1992

SCALFARO

AMATO, Presidente del
Consiglio dei Ministri

BARUCCI, Ministro
del tesoro

REVIGLIO, Ministro del bilancio e della
programmazione economica

GORIA, Ministro delle finanze

Visto, il Guardasigilli: MARTELLI



1

TESTO DEL DECRETO LEGGE 11 LUGLIO 1992, N. 333

COME MODIFICATO DALLA LEGGE DI CONVERSIONE

8 AGOSTO 1992, N. 359

OMISSIS

15. 1. L'Istituto nazionale per la ricostruzione industriale - IRI, l'Ente nazionale idrocarburi ENI, l'Istituto nazionale assicurazioni - INA e l'Ente nazionale energia elettrica - ENEL sono trasformati in società per azioni con effetto dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
2. Il capitale iniziale di ciascuna delle società per azioni derivanti dalle trasformazioni è determinato con decreto del Ministro del tesoro in base al netto patrimoniale risultante dai rispettivi ultimi bilanci. I consigli di amministrazione di ciascuna delle predette società per azioni devono, entro la data fissata con decreto del Ministro del tesoro e comunque non oltre il 31 dicembre 1994, proporre al Ministro del tesoro una rettifica dei valori dell'attivo e del passivo, accompagnata da una relazione redatta da una o più società specializzate, ovvero da soggetto o soggetti in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 11 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, che attesti che i valori proposti non sono superiori a quelli risultanti dall'applicazione dei criteri di cui all'articolo 2, comma 2, della legge 29 dicembre 1990, n. 408. Le proposte di rettifica dovranno essere formulate in coerenza con il piano di dismissioni adottato dal Governo. I corrispettivi professionali dei detti soggetti sono determinati con decreto del Ministro del tesoro. Sulla base della predetta proposta di rettifica, il Ministro del tesoro determina il patrimonio netto rivalutato. Tale determinazione vale ai fini dell'applicazione ad ogni effetto dell'articolo 19 del presente decreto. In attesa della determinazione di cui sopra, gli organi sociali possono, in via transitoria, determinare il patrimonio netto, sempre in misura non superiore a quella risultante dall'applicazione dei criteri di cui all'articolo 2, comma 2, della legge 29 dicembre 1990, n. 408, e nei limiti autorizzati dal Ministro del tesoro. Anche siffatta rivalutazione rileva ai fini dell'articolo 19 del presente decreto. La differenza fra il netto patrimoniale risultante dall'ultimo bilancio e il patrimonio netto rivalutato potrà essere imputata in tutto o in parte ad una speciale riserva o al capitale sociale. Potranno altresì ricostituirsi, in tutto o in parte, le riserve risultanti nel patrimonio netto esistente nei bilanci anteriori alla trasformazione, mantenendo a tali riserve l'originario regime civilistico e fiscale. Le società derivanti dalla trasformazione emetteranno azioni dei valori nominale di L. 1.000 ciascuna e per un importo globale pari al capitale determinato come sopra.
3. Le azioni delle società di cui al comma 1, unitamente a quelle della BNL S.p.a., sono attribuite al Ministero del tesoro. Il Ministro del tesoro esercita i diritti dell'azionista secondo le direttive del Presidente del Consiglio dei Ministri d'intesa con il Ministro da lui delegato, con il Ministro del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Sono parimenti attribuite al Ministero del tesoro le partecipazioni della Cassa depositi e prestiti nell'IMI S.p.a. e negli altri istituti di intermediazione creditizia, e finanziaria. Le minusvalenze derivanti nel bilancio della Cassa depositi e prestiti dal trasferimento al Ministero del tesoro delle partecipazioni di cui al presente comma sono poste a carico del fondo di riserva della Cassa stessa.
4. Lo statuto di ciascuna delle società derivanti dalle trasformazioni sarà deliberato dalla prima assemblea. In via provvisoria rimangono in vigore le norme, legislative e statutarie, che disciplinano i singoli enti. I presidenti delle società per azioni derivanti dalla trasformazione convocheranno le rispettive assemblee sociali entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
5. La pubblicazione del presente decreto tiene luogo di tutti gli adempimenti in materia di costituzione delle società previsti dalla normativa vigente.

OMISSIS

21. 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

VERBALE DELLE DELIBERAZIONI
DELLA
ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA
DELLA
"ENTE NAZIONALE IDROCARBURI ENI S.P.A."

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno millenovecentonovantadue, il giorno sette del mese di agosto in Roma, Piazzale Enrico Mattei n. 1, alle ore diciannove.

A richiesta della Spettabile

"ENTE NAZIONALE IDROCARBURI ENI S.p.A.", con sede in Roma, Piazzale Enrico Mattei n. 1, capitale Lire 7.999.205.453.000 interamente versato, iscritta al n. 6866/92 del Registro Società del Tribunale di Roma e al n. 756453 della Camera di Commercio di Roma, codice fiscale 00484960588.

Io Dott. PAOLO CASTELLINI, Notaio in Roma con studio in Via Tomacelli n. 132, iscritto nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia, oggi 7 agosto 1992, mi sono recato in Roma, Piazzale Enrico Mattei n. 1, per assistere elevando verbale alle deliberazioni dell'assemblea straordinaria e ordinaria della Società richiedente convocata per oggi in detto luogo alle ore diciassette e trenta e con il consenso di tutti i presenti, ulteriormente rinviata alle ore diciannove in seconda convocazione, essendo andata deserta la prima indetta per il 6 agosto 1992, giusta le risultanze del verbale elevato in detta data, ed in prosecuzione della riunione di oggi 7 agosto 1992 giusta le risultanze del verbale a mio rogito Rep. 36547 Rog. 7146 per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

PARTE STRAORDINARIA

1) Adozione del nuovo statuto ai sensi dell'art. 15 del D.L. 333/1992

OMISSIS

pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 18 luglio 1992 n. 168 che si allega al presente verbale sotto la lettera "A", omissane la lettura per dispensa avutane.

Entrato nella sala dove ha luogo l'assemblea ho constatato la presenza al tavolo della presidenza dell'Ing. GABRIELE CAGLIARI, nato a Guastalla (RE) il 14 giugno 1926, domiciliato per la carica in Roma, Piazzale Enrico Mattei n. 1, Presidente della Società richiedente e che in tale qualifica e per designazione unanime dei presenti presiede l'odierna assemblea.

Dell'identità personale dell'Ing. GABRIELE CAGLIARI io Notaio sono certo.

Il medesimo, d'accordo con tutti i presenti e con il mio consenso, rinuncia all'assistenza dei testimoni e su conforme decisione dell'assemblea, nomina me Notaio Segretario dell'assemblea stessa e dà atto che è rappresentato il seguente Socio:

AZIONISTI	AZIONI	RAPPRESENTANTI
- MINISTERO DEL TESORO - PATRIMONIO DELLO STATO ITALIANO, con sede in Roma, Via XX Settembre n.97,c.f. 80226750588	7.999.205.453	Avv. ENRICO GRANATA
Totale	7.999.205.453	



Il Presidente dà atto che essendo rappresentate n. 7.999.205.453 azioni del valore nominale di Lire 1.000 ciascuna costituenti l'intero capitale sociale l'odierna assemblea è validamente costituita per deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno, ed aggiunge che le azioni sono state depositate ai sensi di legge.

Il Presidente dà atto che sono presenti del Consiglio i Signori:
- Ing. GABRIELE CAGLIARI - Presidente
- Geom. LUIGI LANDINI - Consigliere

Il Presidente dà atto che non è presente alcun membro del Collegio Sindacale.

Assiste con il consenso dei presenti la Dott.ssa GIUSEPPINA FUSCO - Direttore Amministrativo e Segreteria.

Il Presidente ricorda che a seguito dell'entrata in vigore del D.L. 11 luglio 1992 n. 333, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del giorno 11 luglio 1992 n. 162, l'Ente Nazionale Idrocarburi ENI - Ente di Diritto Pubblico è stato trasformato in Società per Azioni con effetto dal giorno 11 luglio 1992. Il capitale della trasformata Società per Azioni corrisponde al netto patrimoniale accertato dal Ministro del Tesoro con suo Decreto del 14 luglio 1992 (Decreto che in copia conforme si allega al presente verbale sotto la lettera "B", omissane la lettura per dispensa avutane) ed è di Lire 7.999.205.453.000 interamente versato.

Detto capitale ai sensi della citata normativa è suddiviso in azioni del valore nominale di Lire 1.000 (mille) cadauna.

Il Presidente ricorda, inoltre, che in ossequio a quanto disposto dal predetto Decreto Legge l'odierna assemblea è stata convocata per l'approvazione dello Statuto della Società, nonché per le necessarie nomine delle cariche sociali e per il conferimento a Società di revisione dell'incarico di certificazione dei bilanci.

Dopo aver esposto quanto sopra, il Presidente invita l'assemblea ad adottare i provvedimenti relativi.

Il rappresentante dell'unico azionista in via preliminare dichiara:

"Ai sensi dell'art. 15 del D.L. 11 luglio 1992 n. 333 l'Ente Nazionale Idrocarburi ENI Ente di Diritto Pubblico è stato trasformato in S.p.A. e la totalità delle azioni che ne compongono il capitale è stata attribuita al Ministero del Tesoro.

L'iter parlamentare del disegno di legge di conversione, già conclusosi alla Camera dei Deputati, ha posto in luce come l'acquisizione da parte degli Enti della veste societaria sia la necessaria premessa per la predisposizione, e quindi per l'attuazione, del piano di riordino delle partecipazioni dello Stato - comprensive sia di quelle relative agli Enti trasformati, sia di quelle di natura bancaria - prevista dal legislatore. Tale piano sarà finalizzato alla valorizzazione delle partecipazioni stesse, anche attraverso la cessione di attività e di rami di aziende, scambi di partecipazioni, fusioni, incorporazioni ed ogni altro ritenuto necessario per il riordino.

Il Tesoro dello Stato, unico azionista della nuova S.p.A., intende esercitare i propri diritti nel solco degli obiettivi di riordino cui sarà finalizzato il piano, assicurando le opportune intese con i Dicasteri interessati e consapevole, da un canto, delle specifiche responsabilità derivanti dalla condizione di unico azionista, dall'altro pienamente convinto dell'esigenza di un puntuale rispetto della distinzione di ruoli fra proprietà e gestione.

Il Capo III del Decreto Legge n. 333 costituisce un segnale chiaro per i mercati finanziari internazionali, per i dipendenti ed i responsabili della gestione per i cittadini. I primi hanno ora la certezza che sarà adeguata la struttura industriale e finanziaria dell'Italia agli standard comuni nel resto della Comunità Europea.

Il personale e i responsabili della gestione degli enti saranno in grado di perseguire gli obiettivi di efficienza aziendale, nel rispetto della disciplina a cui gli enti sono legati dalla loro trasformazione in S.p.A.

Il cittadino italiano vede in questa profonda trasformazione istituzionale l'avvio di un processo che condurrà non solo verso una riduzione della presenza pubblica ma anche verso una maggiore concorrenzialità nella vita economica italiana."

Quindi si passa allo svolgimento dell'ordine del giorno.

PARTE STRAORDINARIA

Adozione del nuovo Statuto ai sensi dell'Art. 15 del D.L. 333/1992

Il rappresentante dell'unico azionista, portatore dell'intero capitale sociale, tenuto conto di quanto disposto dal Decreto Legge 11 giugno 1992 n. 333 e condiviso altresì quanto esposto dal Presidente,

delibera

di approvare lo Statuto della Società per Azioni derivante dalla trasformazione - ai sensi del D.L. 11 giugno 1992 n. 333 - dell'Ente Nazionale Idrocarburi ENI - Ente di Diritto Pubblico secondo il testo che si allega al presente verbale sotto la lettera "C", previa lettura, con la precisazione che la Società trasformata assume la denominazione di "ENI - S.p.A."

L'assemblea conferisce mandato al Presidente del Consiglio di Amministrazione per apportare allo statuto, come sopra approvato, tutte le modifiche, aggiunte e soppressioni che fossero eventualmente richieste dall'Autorità Giudiziaria in sede di omologazione e trascrizione.

OMISSIS

Dopo di che null'altro essendovi a deliberare il Presidente dichiara esaurito l'ordine del giorno e scioglie l'assemblea.

Sono le ore diciannove e quarantacinque.

E richiesto io Notaio ho compilato e ricevuto il presente verbale e ne ho dato lettura al Signor Presidente dell'assemblea che da me interpellato lo approva dichiarandolo conforme alla sua volontà e lo firma con me Notaio nei quattro fogli bollati di cui consta, scritto in quattordici pagine intere ed in tre linee della presente da persona di mia fiducia ed in parte da me Notaio.

F.to GABRIELE CAGLIARI

" PAOLO CASTELLINI -- Notaio



Statuto Eni S.p.A.

Titolo I - Costituzione - Denominazione - Sede e Durata della Società

ART. 1

1.1 L'"Eni S.p.A.", derivante dalla trasformazione dell'Ente Nazionale Idrocarburi, Ente di Diritto Pubblico, costituito con Legge 10 febbraio 1953 n. 136 è disciplinata dal presente statuto.

1.2 La denominazione può essere scritta con la lettera iniziale maiuscola o minuscola.

ART. 2

2.1 La Società ha sede sociale in Roma e due sedi secondarie a San Donato Milanese (MI).

2.2 Potranno essere istituite e/o soppresse, nei modi di legge, sia in Italia che all'estero, sedi e rappresentanze, filiali e succursali.

ART. 3

3.1 La durata della Società è stabilita al 31 dicembre 2100 e potrà essere prorogata, una o più volte, con deliberazione dell'Assemblea degli azionisti.

Titolo II - Oggetto della Società

ART. 4

4.1 La Società ha per oggetto l'esercizio diretto e/o indiretto, tramite partecipazione a società, enti o imprese, di attività nel campo degli idrocarburi e dei vapori naturali, quali la ricerca e la coltivazione di giacimenti di idrocarburi, la costruzione e l'esercizio delle condotte per il trasporto degli stessi, la lavorazione, la trasformazione, lo stoccaggio, la utilizzazione ed il commercio degli idrocarburi e dei vapori naturali, il tutto nell'osservanza delle concessioni previste dalle norme di legge.

La Società ha altresì per oggetto l'esercizio diretto e/o indiretto, tramite partecipazione a società o imprese, di attività nei settori della chimica, dei combustibili nucleari, della geotermia, delle fonti rinnovabili di energia e dell'energia in genere, nel settore della progettazione e costruzione di impianti industriali, nel settore minerario, nel settore metallurgico, nel settore meccanotessile, nel settore idrico, ivi inclusi derivazione, potabilizzazione, depurazione, distribuzione, e riutilizzo delle acque, nel settore della tutela dell'ambiente e del trattamento e smaltimento dei rifiuti, nonché in ogni altra attività economica che

sia collegata da un vincolo di strumentalità, accessorietà o complementarità con le attività precedentemente indicate.

La Società ha inoltre per oggetto lo svolgimento e la cura del coordinamento tecnico e finanziario delle società partecipate e la prestazione, in loro favore, dell'opportuna assistenza finanziaria.

La Società potrà compiere tutte le operazioni che risulteranno necessarie o utili per il conseguimento degli scopi sociali; a titolo esemplificativo potrà porre in essere operazioni immobiliari, mobiliari, commerciali, industriali, finanziarie e bancarie attive e passive nonché qualunque atto che sia comunque collegato con l'oggetto sociale, ad eccezione della raccolta di risparmio tra il pubblico e dei servizi di investimento così come definiti dal decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

La Società potrà, infine, assumere partecipazioni ed interessenze in altre società o imprese, sia italiane che straniere, aventi oggetto analogo, affine o complementare al proprio, o a quello delle società alle quali partecipa, e potrà prestare garanzie reali e/o personali per obbligazioni sia proprie che di terzi, ed in particolare fidejussioni.

Titolo III - Capitale - Azioni - Obbligazioni

ART. 5

5.1 Il capitale sociale è di euro 4.005.358.876,00 (quattromiliardicinquemilioni-trecentocinquantomilaottocostantasei virgola zero zero) rappresentato da n. 3.634.185.330 (tremiliardiseicentotrentaquattromilioni centottantacinquemilatrecentotrenta) azioni ordinarie prive di indicazione del valore nominale.

5.2 Le azioni sono indivisibili e ogni azione dà diritto a un voto.

5.3 La qualità di azionista costituisce, di per sé sola, adesione al presente statuto.


ART. 6

6.1 Ai sensi dell'art. 3 del decreto-legge 31 maggio 1994 n. 332, convertito con modificazioni dalla Legge 30 luglio 1994 n. 474 nessuno può possedere, con qualsiasi titolo, azioni della Società che comportino una partecipazione superiore al 3% del capitale sociale.

Il limite massimo di possesso azionario è calcolato anche tenendo conto delle partecipazioni azionarie complessive facenti capo al controllante, persona fisica o giuridica o società; a tutte le controllate dirette o indirette nonché alle controllate da uno stesso soggetto controllante; ai soggetti collegati nonché alle persone fisiche legate da rapporti di parentela o di affinità fino al secondo grado o di coniugio, sempre che si tratti di coniuge non legalmente separato.

Il controllo ricorre, anche con riferimento a soggetti diversi dalle società, nei casi previsti dall'art. 2359, commi 1 e 2, del Codice Civile.

Il collegamento ricorre nelle ipotesi di cui all'art. 2359, comma 3, del Codice Civile, nonché tra soggetti che, direttamente o indirettamente, tramite



JJ

Ny

Q

controllate, diverse da quelle esercenti fondi comuni di investimento, aderiscano, anche con terzi, ad accordi relativi all'esercizio del diritto di voto o al trasferimento di azioni o quote di società terze o comunque ad accordi o patti di cui all'art. 122 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, in relazione a società terze, qualora tali accordi o patti riguardino almeno il 10% del capitale con diritto di voto, se si tratta di società quotate, o il 20% se si tratta di società non quotate.

Al fini del computo del su riferito limite di possesso azionario (3%) si tiene conto anche delle azioni detenute tramite fiduciarie e/o interposta persona e in genere da soggetti interposti.

Il diritto di voto e gli altri diritti aventi contenuto diverso da quello patrimoniale inerenti alle azioni detenute in eccedenza rispetto al limite massimo sopra indicato non possono essere esercitati e si riduce proporzionalmente il diritto di voto che sarebbe spettato a ciascuno dei soggetti ai quali sia riferibile il limite di possesso azionario, salvo preventive indicazioni congiunte dei soci interessati. In caso di inosservanza, la deliberazione è impugnabile ai sensi dell'art. 2377 del Codice Civile se la maggioranza richiesta non sarebbe stata raggiunta senza i voti in eccedenza rispetto al limite massimo sopra indicato.

Le azioni per le quali non può essere esercitato il diritto di voto sono comunque computate ai fini della regolare costituzione dell'Assemblea.

6.2 Ai sensi dell'art. 2, comma 1, del decreto legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 1994, n. 474, come sostituito dall'articolo 4, comma 227, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministro dello sviluppo economico, è titolare dei seguenti poteri speciali, da esercitare nel rispetto dei criteri indicati dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 giugno 2004:

a) opposizione all'assunzione, da parte dei soggetti nei confronti dei quali operi il limite al possesso azionario di cui all'art. 3 del decreto legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 1994, n. 474, di partecipazioni rilevanti, per tali intendendosi quelle che - come statuito dal decreto del Ministro del tesoro in data 16 ottobre 1995 - rappresentino almeno il 3% del capitale sociale costituito da azioni con diritto di voto nell'Assemblea ordinaria.

L'opposizione deve essere espressa entro dieci giorni dalla data della comunicazione che deve essere effettuata dagli amministratori al momento della richiesta di iscrizione nel libro soci, qualora il Ministro ritenga che l'operazione rechi pregiudizio agli interessi vitali dello Stato. Nelle more di decorrenza del termine per l'esercizio del potere di opposizione, il diritto di voto e comunque quelli aventi contenuto diverso da quello patrimoniale, connessi alle azioni che rappresentano la partecipazione rilevante, sono sospesi. In caso di esercizio del potere di opposizione, attraverso provvedimento debitamente motivato in relazione al concreto pregiudizio arrecato dall'operazione agli interessi vitali dello Stato, il cessionario non può esercitare i diritti di voto e comunque quelli aventi contenuto diverso da quello patrimoniale, connessi alle azioni che rappresentano la partecipazione rilevante e dovrà cedere le stesse azioni entro un anno. In caso di mancata ottemperanza il tribunale, su richiesta del Ministro dell'economia e delle finanze, ordina la vendita delle azioni che rappresentano la partecipazione rilevante secondo le procedure di cui all'articolo 2359-ter del codice civile. Il provvedimento di esercizio del potere di opposizione è impugnabile entro

sessanta giorni dal cessionario innanzi al tribunale amministrativo regionale del Lazio;

b) opposizione alla conclusione di patti o accordi di cui all'articolo 122 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, nel caso in cui – come statuito dal decreto del Ministro del tesoro in data 16 ottobre 1995 – vi sia rappresentato almeno il 3% del capitale sociale costituito da azioni con diritto di voto nell'assemblea ordinaria. Ai fini dell'esercizio del potere di opposizione la Consob informa il Ministro dell'economia e delle finanze dei patti e degli accordi rilevanti ai sensi del presente articolo di cui abbia avuto comunicazione in base al citato articolo 122 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998. Il potere di opposizione deve essere esercitato entro dieci giorni dalla data della comunicazione effettuata dalla Consob. Nelle more di decorrenza del termine per l'esercizio del potere di opposizione, il diritto di voto e comunque quelli aventi contenuto diverso da quello patrimoniale dei soci aderenti al patto sono sospesi. In caso di emanazione del provvedimento di opposizione, debitamente motivato in relazione al concreto pregiudizio arrecato dai suddetti accordi o patti agli interessi vitali dello Stato, gli stessi sono inefficaci. Qualora dal comportamento in assemblea dei soci sindacati si desuma il mantenimento degli impegni assunti con l'adesione ai patti o agli accordi di cui al citato articolo 122 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, le delibere assunte con il voto determinante dei soci stessi sono impugnabili. Il provvedimento di esercizio del potere di opposizione è impugnabile entro sessanta giorni dai soci aderenti ai patti o agli accordi innanzi al tribunale amministrativo regionale del Lazio;

c) veto, debitamente motivato in relazione al concreto pregiudizio arrecato agli interessi vitali dello Stato, all'adozione delle delibere di scioglimento della Società, di trasferimento dell'azienda, di fusione, di scissione, di trasferimento della sede sociale all'estero, di cambiamento dell'oggetto sociale, di modifica dello statuto che sopprimono o modificano i poteri di cui al presente articolo. Il provvedimento di esercizio del potere di veto è impugnabile entro sessanta giorni dai soci dissenzienti innanzi al tribunale amministrativo regionale del Lazio;

d) nomina di un amministratore senza diritto di voto. In caso di cessazione dall'incarico dell'amministratore così nominato, il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministro dello sviluppo economico, provvede a nominare il relativo sostituto.

ART. 7

7.1 Quando siano interamente liberate, e qualora la legge lo consenta, le azioni possono essere al portatore. Le azioni al portatore possono essere convertite in nominative e viceversa. Le operazioni di conversione sono fatte a spese dell'azionista.

ART. 8

8.1 Nel caso che, per qualsiasi causa, una azione appartenga a più persone, i diritti inerenti alla detta azione non potranno essere esercitati che da una sola persona o da un mandatario di tutti i compartecipi.



A handwritten signature is located below the circular stamp.

A handwritten signature is located in the bottom left corner of the page.

A handwritten signature is located in the bottom right corner of the page.

ART. 9

9.1 L'Assemblea potrà deliberare aumenti di capitale, fissandone termini, condizioni e modalità.

9.2 L'Assemblea potrà deliberare aumenti di capitale mediante emissione di azioni, anche di speciali categorie, da assegnare gratuitamente in applicazione dell'art. 2349 del Codice Civile.

ART. 10

10.1 I versamenti sulle azioni sono richiesti dal Consiglio di Amministrazione in una o più volte.

10.2 A carico dei soci in ritardo nei pagamenti, decorre l'interesse nella misura uguale al tasso ufficiale di sconto determinato dalla Banca d'Italia, fermo il disposto dell'art. 2344 del Codice Civile.

ART. 11

11.1 La Società può emettere obbligazioni, anche convertibili o con warrants, a norma e con le modalità di legge.

Titolo IV - Assemblea

ART. 12

12.1 Le Assemblee ordinarie e straordinarie sono tenute, di regola, presso la sede sociale, salva diversa deliberazione del Consiglio di Amministrazione e purché in Italia.

12.2 L'Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta l'anno, entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, per l'approvazione del bilancio, essendo la Società tenuta alla redazione del bilancio consolidato.

12.3 Gli amministratori devono convocare senza ritardo l'Assemblea, quando ne è fatta richiesta da tanti soci che rappresentino almeno il ventesimo del capitale sociale. La convocazione su richiesta dei soci non è ammessa per argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta. I soci che richiedono la convocazione devono predisporre una relazione sulle proposte concernenti le materie da trattare; il Consiglio di Amministrazione mette a disposizione del pubblico la relazione, accompagnata dalle proprie eventuali valutazioni, contestualmente alla pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'Assemblea presso la sede sociale, sul sito Internet della Società e con le altre modalità previste dalla Consob con regolamento.

12.4 Il Consiglio di Amministrazione mette a disposizione del pubblico una relazione su ciascuna delle materie all'ordine del giorno con le modalità di cui al



comma precedente entro i termini di pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'Assemblea previsti in ragione di ciascuna di dette materie.

ART. 13

13.1 L'Assemblea è convocata mediante avviso pubblicato sul sito Internet della Società, nonché con le modalità previste dalla Consob con proprio regolamento, nei termini di legge e in conformità con la normativa vigente.

I soci che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale, possono chiedere, entro dieci giorni dalla pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'Assemblea, salvo diverso termine previsto dalla legge, l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti proposti ovvero presentare proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno. Le domande, unitamente alla certificazione attestante la titolarità della partecipazione, sono presentate per iscritto, anche per corrispondenza ovvero in via elettronica secondo le modalità indicate nell'avviso di convocazione. Dette proposte di deliberazione possono essere presentate individualmente in Assemblea da colui al quale spetta il diritto di voto. L'integrazione non è ammessa per gli argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta del Consiglio di Amministrazione o sulla base di un progetto o di una relazione da esso predisposta, diversa da quella sulle materie all'ordine del giorno. Delle integrazioni o della presentazione di proposte di deliberazione ammesse dal Consiglio di Amministrazione è data notizia nelle stesse forme prescritte per la pubblicazione dell'avviso di convocazione almeno quindici giorni prima della data fissata per l'Assemblea, salvo diverso termine previsto dalla legge. Le predette proposte di deliberazione sono messe a disposizione del pubblico con le modalità di cui all'articolo 12.3 del presente Statuto, contestualmente alla pubblicazione della notizia della presentazione. Entro il termine ultimo per la presentazione della richiesta d'integrazione o di proposte di deliberazione, i soci richiedenti o proponenti trasmettono al Consiglio di Amministrazione una relazione che riporti la motivazione della richiesta o della proposta. Il Consiglio di Amministrazione mette a disposizione del pubblico la relazione accompagnata dalle proprie eventuali valutazioni, contestualmente alla pubblicazione della notizia di integrazione dell'ordine del giorno o della presentazione della proposta di deliberazione con le modalità di cui all'articolo 12.3 del presente Statuto.

13.2 La legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto è attestata da una comunicazione alla Società effettuata ai sensi di legge da un intermediario abilitato, in conformità alle proprie scritture contabili, in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto. La comunicazione è effettuata sulla base delle evidenze dei conti relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea. Le registrazioni in accredito o in addebito compiute sui conti successivamente a tale termine non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto nell'Assemblea. Le comunicazioni effettuate dall'intermediario abilitato devono pervenire alla Società entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea ovvero entro il diverso termine stabilito dalla Consob, d'intesa con la Banca d'Italia, con regolamento. Resta ferma la

legittimazione all'intervento e all'esercizio del diritto di voto qualora le comunicazioni siano pervenute alla Società oltre i suddetti termini, purché entro l'inizio dei lavori assembleari della singola convocazione. Ai fini della presente disposizione si ha riguardo alla data dell'Assemblea in prima convocazione purché le date delle eventuali convocazioni successive siano indicate nell'unico avviso di convocazione; in caso contrario si ha riguardo alla data di ciascuna convocazione.

ART. 14

14.1 Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono farsi rappresentare nell'Assemblea ai sensi di legge mediante delega scritta ovvero conferita in via elettronica con le modalità stabilite dalle norme vigenti. La notifica elettronica della delega potrà essere effettuata mediante l'utilizzo di apposita sezione del sito Internet della Società secondo le modalità indicate nell'avviso di convocazione. Al fine di facilitare l'espressione del voto tramite delega da parte degli azionisti dipendenti della Società e delle sue controllate associate ad associazioni di azionisti che rispondano ai requisiti previsti dalla normativa vigente in materia, sono messi a disposizione delle medesime associazioni, secondo i termini e le modalità di volta in volta concordati con i loro legali rappresentanti, spazi da utilizzare per la comunicazione e per lo svolgimento dell'attività di raccolta di deleghe.

14.2 Spetta al Presidente dell'Assemblea di constatare la regolarità delle singole deleghe, ed in genere il diritto di intervento all'Assemblea.

14.3 Il diritto di voto potrà essere esercitato anche per corrispondenza in conformità con le leggi e le disposizioni regolamentari in materia. Se previsto nell'avviso di convocazione, coloro ai quali spetta il diritto di voto potranno intervenire all'Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ed esercitare il diritto di voto in via elettronica in conformità delle leggi, delle disposizioni regolamentari in materia e del Regolamento delle assemblee.

14.4 Lo svolgimento delle assemblee è disciplinato dal Regolamento delle assemblee approvato con delibera dell'Assemblea ordinaria della Società.

14.5 La Società può designare per ciascuna Assemblea un soggetto al quale i soci possono conferire, con le modalità previste dalla legge e dalle disposizioni regolamentari, entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea, anche in convocazione successiva alla prima, una delega con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno. La delega non ha effetto con riguardo alle proposte per le quali non siano state conferite istruzioni di voto.

ART. 15

15.1 L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in sua assenza o impedimento, dall'Amministratore Delegato; in loro assenza l'Assemblea elegge il proprio Presidente.



15.2 Il Presidente dell'Assemblea è assistito da un segretario, anche non socio, designato dagli intervenuti e può nominare uno o più scrutatori.

ART. 16

16.1 L'Assemblea ordinaria delibera su tutti gli oggetti di sua competenza per legge e autorizza il trasferimento dell'azienda.

16.2 L'Assemblea ordinaria e l'Assemblea straordinaria si tengono, di norma, in unica convocazione; si applicano le maggioranze a tal fine previste dalla legge. Il Consiglio di Amministrazione può stabilire, qualora ne ravvisi l'opportunità, che sia l'Assemblea ordinaria che quella straordinaria si tengano a seguito di più convocazioni; le relative deliberazioni, in prima, seconda o terza convocazione, devono essere prese con le maggioranze richieste dalla legge nei singoli casi.

16.3 Le deliberazioni dell'Assemblea, prese in conformità delle norme di legge e del presente statuto, vincolano tutti i soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti.

16.4 I verbali delle Assemblee ordinarie devono essere sottoscritti dal Presidente e dal segretario.

16.5 I verbali delle Assemblee straordinarie devono essere redatti da notaio.

Titolo V - Consiglio di Amministrazione

ART. 17

17.1 La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di membri non inferiore a tre e non superiore a nove. L'Assemblea ne determina il numero entro i limiti suddetti.

In aggiunta agli amministratori come sopra nominati, al Ministro dell'economia e delle finanze è riservata, ai sensi dell'art. 6, comma 2, lett. d) del presente statuto, la nomina, da effettuarsi d'intesa con il Ministro dello sviluppo economico, di un amministratore senza diritto di voto.

17.2 Gli amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi che scade alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili.

17.3 Il Consiglio di Amministrazione, ad eccezione dell'amministratore nominato ai sensi dell'art. 6.2, lettera d) del presente statuto, viene nominato dall'Assemblea, sulla base di liste presentate dagli azionisti e dal Consiglio di Amministrazione, nelle quali i candidati dovranno essere elencati mediante un numero progressivo.

Le liste dovranno essere depositate presso la sede sociale, anche tramite un mezzo di comunicazione a distanza secondo le modalità indicate nell'avviso di convocazione, entro il venticinquesimo giorno precedente la data dell'Assemblea,



A handwritten signature in the bottom left corner.

A handwritten signature in the bottom center.

A handwritten signature in the bottom right corner.

in unica o in prima convocazione, chiamata a deliberare sulla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione, e messe a disposizione del pubblico, con le modalità previste dalla legge e dalla Consob con proprio regolamento almeno ventuno giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in unica o prima convocazione. Ogni azionista potrà presentare o concorrere alla presentazione di e votare una sola lista. I soggetti che lo controllano, le società da essi controllate e quelle sottoposte a comune controllo non possono presentare né concorrere alla presentazione di altre liste né votarle, nemmeno per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie, intendendosi per controllate le società di cui all'art. 93 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. Avranno diritto di presentare le liste soltanto gli azionisti che da soli o insieme ad altri azionisti rappresentino almeno l'1% del capitale sociale o la diversa misura stabilita dalla Consob con proprio regolamento. La titolarità della quota minima necessaria alla presentazione delle liste è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore del socio nel giorno in cui le liste sono depositate presso la Società. La relativa certificazione può essere prodotta anche successivamente al deposito purché entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte della Società.

Almeno un amministratore, se il Consiglio è composto da un numero di membri non superiore a cinque, ovvero almeno tre amministratori, se il Consiglio è composto da un numero di membri superiore a cinque, devono possedere i requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci di società quotate.

Nelle liste sono espressamente individuati i candidati in possesso dei citati requisiti di indipendenza.

Tutti i candidati debbono possedere altresì i requisiti di onorabilità prescritti dalla normativa vigente.

Le liste che presentano un numero di candidati pari o superiore a tre devono includere candidati di genere diverso, secondo quanto specificato nell'avviso di convocazione dell'Assemblea, ai fini del rispetto della normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi. Quando il numero dei rappresentanti del genere meno rappresentato deve essere, per legge, almeno pari a tre, le liste che concorrono per la nomina della maggioranza dei componenti del Consiglio devono includere almeno due candidati del genere meno rappresentato nella lista.

Unitamente al deposito di ciascuna lista, a pena di inammissibilità della medesima, dovranno depositarsi il curriculum professionale di ogni candidato e le dichiarazioni con le quali i medesimi accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché il possesso dei citati requisiti di onorabilità ed eventuale indipendenza.

Gli amministratori nominati devono comunicare alla Società l'eventuale perdita dei citati requisiti di indipendenza e onorabilità nonché la sopravvenienza di cause di ineleggibilità o incompatibilità.

Il Consiglio valuta periodicamente l'indipendenza e l'onorabilità degli amministratori nonché l'inesistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità. Nel caso in cui in capo ad un amministratore non sussistano o vengano meno i requisiti di indipendenza o di onorabilità dichiarati e normativamente prescritti ovvero sussistano cause di ineleggibilità o incompatibilità, il Consiglio dichiara la decadenza dell'amministratore e provvede per la sua sostituzione ovvero lo

invita a far cessare la causa di incompatibilità entro un termine prestabilito, pena la decadenza dalla carica.


Alla elezione degli amministratori si procederà come segue:

a) dalla lista che avrà ottenuto la maggioranza dei voti espressi dagli azionisti saranno tratti nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa i sette decimi degli amministratori da eleggere con arrotondamento, in caso di numero decimale all'intero inferiore;

b) i restanti amministratori saranno tratti dalle altre liste che non siano collegate in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti; a tal fine, i voti ottenuti dalle liste stesse saranno divisi successivamente per uno o due o tre secondo il numero progressivo degli amministratori da eleggere. I quozienti così ottenuti saranno assegnati progressivamente ai candidati di ciascuna di tali liste, secondo l'ordine dalle stesse rispettivamente previsto. I quozienti così attribuiti ai candidati delle varie liste verranno disposti in unica graduatoria decrescente. Risulteranno eletti coloro che avranno ottenuto i quozienti più elevati. Nel caso in cui più candidati abbiano ottenuto lo stesso quoziente, risulterà eletto il candidato della lista che non abbia ancora eletto alcun amministratore o che abbia eletto il minor numero di amministratori. Nel caso in cui nessuna di tali liste abbia ancora eletto un amministratore ovvero tutte abbiano eletto lo stesso numero di amministratori, nell'ambito di tali liste risulterà eletto il candidato di quella che abbia ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti di lista e sempre a parità di quoziente, si procederà a nuova votazione da parte dell'intera Assemblea risultando eletto il candidato che ottenga la maggioranza semplice dei voti;

c) qualora, a seguito dell'applicazione della procedura sopra descritta, non risultasse nominato il numero minimo di amministratori indipendenti statutariamente prescritto, viene calcolato il quoziente di voti da attribuire a ciascun candidato tratto dalle liste, dividendo il numero di voti ottenuti da ciascuna lista per il numero d'ordine di ciascuno dei detti candidati; i candidati non in possesso dei requisiti di indipendenza con i quozienti più bassi tra i candidati tratti da tutte le liste sono sostituiti, a partire dall'ultimo, dai candidati indipendenti eventualmente indicati nella stessa lista del candidato sostituito (seguendo l'ordine nel quale sono indicati), altrimenti da persone, in possesso dei requisiti di indipendenza, nominate secondo la procedura di cui alla lettera d). Nel caso in cui candidati di diverse liste abbiano ottenuto lo stesso quoziente, verrà sostituito il candidato della lista dalla quale è tratto il maggior numero di amministratori ovvero, in subordine, il candidato tratto dalla lista che ha ottenuto il minor numero di voti ovvero, in caso di parità di voti, il candidato che ottenga meno voti da parte dell'Assemblea in un'apposita votazione;

c-bis) qualora l'applicazione della procedura di cui alle lettere a) e b) non consenta il rispetto della normativa sull'equilibrio tra i generi, viene calcolato il quoziente di voti da attribuire a ciascun candidato tratto dalle liste, dividendo il numero di voti ottenuti da ciascuna lista per il numero d'ordine di ciascuno dei detti candidati; il candidato del genere più rappresentato con il quoziente più basso tra i candidati tratti da tutte le liste è sostituito, fermo il rispetto del numero minimo di amministratori indipendenti, dall'appartenente al genere meno rappresentato eventualmente indicato (con il numero d'ordine successivo più alto) nella stessa lista del candidato sostituito, altrimenti dalla persona



nominata secondo la procedura di cui alla lettera d). Nel caso in cui candidati di diverse liste abbiano ottenuto lo stesso quoziente minimo, verrà sostituito il candidato della lista dalla quale è tratto il maggior numero di amministratori ovvero, in subordine, il candidato tratto dalla lista che abbia ottenuto il minor numero di voti ovvero, in caso di parità di voti, il candidato che ottenga meno voti da parte dell'Assemblea in un'apposita votazione;

d) per la nomina di amministratori, per qualsiasi ragione non nominati ai sensi dei procedimenti sopra previsti, l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge, in modo tale da assicurare comunque che la composizione del Consiglio di Amministrazione sia conforme alla legge e allo statuto.

La procedura del voto di lista si applica solo in caso di rinnovo dell'intero Consiglio di Amministrazione.

17.4 L'Assemblea, anche nel corso del mandato, può variare il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione, sempre entro il limite di cui al primo comma del presente articolo, provvedendo alle relative nomine. Gli amministratori così eletti scadranno con quelli in carica.

17.5 Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, si provvede ai sensi dell'art. 2386 del Codice Civile, fatta eccezione per l'amministratore nominato ai sensi dell'art. 6.2, lettera d) del presente statuto. In ogni caso deve essere assicurato il rispetto del numero minimo di amministratori indipendenti e della normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi.

Se viene meno la maggioranza degli amministratori, si intenderà dimissionario l'intero Consiglio e l'Assemblea dovrà essere convocata senza indugio dal Consiglio di Amministrazione per la ricostituzione dello stesso.

17.6 Il Consiglio può istituire al proprio interno Comitati cui attribuire funzioni consultive e propositive su specifiche materie.

ART. 18

18.1 Se l'Assemblea non vi ha provveduto, il Consiglio nomina fra i suoi membri il Presidente. Non può assumere tale carica l'amministratore nominato ai sensi dell'art. 6, comma 2, lett. d) del presente statuto.

18.2 Il Consiglio, su proposta del Presidente, nomina un segretario, anche estraneo alla Società.

ART. 19

19.1 Il Consiglio si raduna nel luogo indicato nell'avviso di convocazione tutte le volte che lo giudichi necessario il Presidente o in sua assenza o impedimento l'Amministratore Delegato, o quando ne sia fatta richiesta scritta dalla maggioranza dei suoi componenti. Il Consiglio può essere altresì convocato nei modi previsti dall'art. 28.4 del presente statuto. Il Consiglio può radunarsi per video o teleconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo

reale alla trattazione degli argomenti affrontati. L'adunanza si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente e il segretario.

19.2 Di regola la convocazione è fatta almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione. Nei casi di urgenza il termine può essere più breve. Il Consiglio di Amministrazione delibera le modalità di convocazione delle proprie riunioni.

19.3 Il Consiglio di Amministrazione deve essere altresì convocato quando ne è fatta richiesta da almeno due consiglieri o da uno se il Consiglio è composto da tre membri per deliberare su uno specifico argomento da essi ritenuto di particolare rilievo, attinente alla gestione, argomento da indicare nella richiesta stessa.

ART. 20

20.1 Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, dal consigliere più anziano di età.

ART. 21

21.1 Per la validità delle riunioni del Consiglio è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica che hanno diritto di voto.

21.2 Le deliberazioni sono approvate con il voto favorevole della maggioranza degli amministratori presenti che hanno diritto di voto; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

ART. 22

22.1 Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione risultano da processi verbali che, trascritti su apposito libro tenuto a norma di legge, vengono firmati dal Presidente della seduta e dal segretario.

22.2 Le copie dei verbali fanno piena fede se sottoscritte dal Presidente o da chi ne fa le veci e controfirmate dal segretario.

ART. 23

23.1 Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Società e, in particolare, ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione e il raggiungimento dell'oggetto sociale, esclusi soltanto gli atti che la legge o il presente statuto riservano all'Assemblea degli azionisti.

23.2 Il Consiglio di Amministrazione delibera sulle seguenti materie:

- fusione per incorporazione e scissione proporzionale di società le cui azioni o quote siano possedute dalla Società almeno nella misura del 90% del loro capitale sociale;



A handwritten signature or mark, possibly a stylized 'G' or 'Y', is located at the bottom right of the page.

A handwritten mark, possibly a stylized 'N' or '7', is located at the bottom center of the page.

A handwritten signature or mark, possibly a stylized 'G' or 'J', is located at the bottom left of the page.

- Istituzione e soppressione di sedi secondarie;
- adeguamento dello statuto alle disposizioni normative.

23.3 Il Consiglio di Amministrazione e l'Amministratore Delegato riferiscono tempestivamente al Collegio Sindacale, con periodicità almeno trimestrale e comunque in occasione delle riunioni del Consiglio stesso, sull'attività svolta e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale effettuate dalla Società e dalle società controllate; in particolare riferiscono sulle operazioni nelle quali essi abbiano un interesse, per conto proprio o di terzi.

ART. 24

24.1 Il Consiglio di Amministrazione delega proprie competenze ad uno dei suoi componenti, a eccezione dell'amministratore nominato ai sensi dell'art. 6, comma 2, lett. d) del presente statuto, nel rispetto dei limiti di cui all'art. 2381 del Codice Civile; il Consiglio può inoltre attribuire al Presidente deleghe per l'individuazione e la promozione di progetti integrati ed accordi internazionali di rilevanza strategica. Il Consiglio di Amministrazione può in ogni momento revocare le deleghe conferite, procedendo, in caso di revoca delle deleghe conferite all'Amministratore Delegato, alla contestuale nomina di un altro Amministratore Delegato. Il Consiglio, su proposta del Presidente, d'intesa con l'Amministratore Delegato, può conferire deleghe per singoli atti o categorie di atti anche ad altri membri del Consiglio di Amministrazione, a eccezione dell'amministratore nominato ai sensi dell'art. 6, comma 2, lett. d) del presente statuto. Rientra nei poteri del Presidente e dell'Amministratore Delegato, nei limiti delle competenze ad essi attribuite, conferire deleghe e poteri di rappresentanza della Società per singoli atti o categorie di atti a dipendenti della Società ed anche a terzi.

Il Consiglio può altresì nominare uno o più Direttori Generali definendone i relativi poteri, su proposta dell'Amministratore Delegato, d'intesa col Presidente, previo accertamento del possesso dei requisiti di onorabilità normativamente prescritti. Il Consiglio valuta periodicamente l'onorabilità dei Direttori Generali. Il difetto dei requisiti determina la decadenza dalla carica.

Il Consiglio di Amministrazione, su proposta dell'Amministratore Delegato, d'intesa col Presidente, previo parere favorevole del Collegio Sindacale, nomina il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari.

Il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari deve essere scelto tra persone che abbiano svolto per almeno un triennio:

a) attività di amministrazione o di controllo ovvero di direzione presso società quotate in mercati regolamentati italiani o di altri stati dell'Unione Europea ovvero degli altri Paesi aderenti all'OCSE, che abbiano un capitale sociale non inferiore a due milioni di euro, ovvero

b) attività di controllo legale dei conti presso le società indicate nella lettera a), ovvero

c) attività professionali o di insegnamento universitario di ruolo in materie finanziarie o contabili, ovvero

d) funzioni dirigenziali presso enti pubblici o privati con competenze nel settore finanziario, contabile o del controllo.

Il Consiglio di Amministrazione vigila affinché il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari disponga di adeguati poteri e mezzi



per l'esercizio dei compiti a lui attribuiti nonché sul rispetto effettivo delle procedure amministrative e contabili.

ART. 25

25.1 La rappresentanza della Società di fronte a qualunque autorità giudiziaria o amministrativa e di fronte ai terzi, nonché la firma sociale, spettano sia al Presidente sia all'Amministratore Delegato.

ART. 26

26.1 Al Presidente e ai membri del Consiglio di Amministrazione spetta un compenso da determinarsi dall'Assemblea ordinaria. Tale deliberazione, una volta presa, sarà valida anche per gli esercizi successivi fino a diversa determinazione dell'Assemblea.

ART. 27

27.1 Il Presidente:

- a) ha poteri di rappresentanza della Società ai sensi dell'art. 25.1;
- b) presiede l'Assemblea ai sensi dell'art. 15.1;
- c) convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione ai sensi degli artt. 19.1; 20.1;
- d) verifica l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio;
- e) esercita le attribuzioni delegate dal Consiglio ai sensi dell'art. 24.1.

Titolo VI - Collegio Sindacale

ART. 28

28.1 Il Collegio Sindacale è costituito da cinque sindaci effettivi e due supplenti scelti tra coloro che siano in possesso dei requisiti di professionalità e onorabilità indicati nel decreto del 30 marzo 2000, n. 162 del Ministero della giustizia.

Ai fini del suddetto decreto le materie strettamente attinenti all'attività della Società sono: diritto commerciale, economia aziendale e finanza aziendale.

Agli stessi fini i settori strettamente attinenti all'attività della Società sono il settore ingegneristico e quello geologico.

I sindaci possono assumere incarichi di componente di organi di amministrazione e controllo in altre società nei limiti fissati dalla Consob con proprio regolamento.

28.2 Il Collegio Sindacale è nominato dall'Assemblea, sulla base di liste presentate dagli azionisti nelle quali i candidati sono elencati mediante un numero progressivo e in numero non superiore ai componenti dell'organo da eleggere.

Per la presentazione, il deposito e la pubblicazione delle liste si applicano le procedure dell'art. 17.3 nonché le disposizioni emanate dalla Consob con proprio regolamento.



A handwritten signature in black ink, possibly of a member of the Collegio Sindacale.

A handwritten signature in black ink, possibly of a member of the Collegio Sindacale.

A handwritten signature in black ink, possibly of a member of the Collegio Sindacale.

Le liste si articolano in due sezioni: la prima riguarda i candidati alla carica di sindaco effettivo, la seconda riguarda i candidati alla carica di sindaco supplente. Almeno il primo dei candidati di ciascuna sezione deve essere iscritto nel registro dei revisori legali dei conti e aver esercitato l'attività di revisione legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni.

Le liste che, considerando entrambe le sezioni, presentano un numero di candidati pari o superiore a tre devono includere, nella sezione dei sindaci effettivi, candidati di genere diverso, secondo quanto specificato nell'avviso di convocazione dell'Assemblea, al fine del rispetto della normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi. Qualora la sezione dei sindaci supplenti di dette liste indichi due candidati, essi devono appartenere a generi diversi. Quando il numero dei rappresentanti del genere meno rappresentato deve essere, per legge, almeno pari a uno, il predetto obbligo si applica solo alle liste che concorrono per la nomina della maggioranza dei componenti del Collegio.

Dalla lista che avrà ottenuto la maggioranza dei voti saranno tratti tre sindaci effettivi e un sindaco supplente. Gli altri due sindaci effettivi e l'altro sindaco supplente sono nominati con le modalità previste dall'art. 17.3 lettera b), da applicare distintamente a ciascuna delle sezioni in cui le altre liste sono articolate.

L'Assemblea nomina Presidente del Collegio Sindacale uno dei sindaci effettivi eletti con le modalità previste dall'art. 17.3 lettera b).

Qualora l'applicazione della procedura di cui sopra non consenta, per i sindaci effettivi, il rispetto della normativa sull'equilibrio tra i generi, viene calcolato il quoziente di voti da attribuire a ciascun candidato tratto dalle sezioni dei sindaci effettivi delle diverse liste, dividendo il numero di voti ottenuti da ciascuna lista per il numero d'ordine di ciascuno dei detti candidati; il candidato del genere più rappresentato con il quoziente più basso tra i candidati tratti da tutte le liste è sostituito dall'appartenente al genere meno rappresentato eventualmente indicato, con il numero d'ordine successivo più alto, nella stessa sezione dei sindaci effettivi della lista del candidato sostituito, ovvero, in subordine, nella sezione dei sindaci supplenti della stessa lista del candidato sostituito (il quale in tal caso subentra nella posizione del candidato supplente che sostituisce), altrimenti, se ciò non consente il rispetto della normativa sull'equilibrio tra i generi, è sostituito dalla persona nominata dall'Assemblea con le maggioranze di legge, in modo tale da assicurare una composizione del Collegio Sindacale conforme alla legge e allo statuto. Nel caso in cui candidati di diverse liste abbiano ottenuto lo stesso quoziente, verrà sostituito il candidato della lista dalla quale è tratto il maggior numero di sindaci ovvero, in subordine, il candidato tratto dalla lista che ha ottenuto meno voti ovvero, in caso di parità di voti, il candidato che ottenga meno voti da parte dell'Assemblea in un'apposita votazione.

Per la nomina di sindaci, per qualsiasi ragione, non nominati secondo le procedure sopra previste, l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge, in modo tale da assicurare una composizione del Collegio Sindacale conforme alla legge e allo statuto.

La procedura del voto di lista si applica solo in caso di rinnovo dell'intero Collegio Sindacale.

In caso di sostituzione di un sindaco tratto dalla lista che ha ottenuto la maggioranza dei voti subentra il sindaco supplente tratto dalla stessa lista; in caso di sostituzione di un sindaco tratto dalle altre liste subentra il sindaco

supplente tratto da tali liste. Se la sostituzione non consente il rispetto della normativa sull'equilibrio tra i generi, l'Assemblea deve essere convocata al più presto per assicurare il rispetto di detta normativa.

28.3 I sindaci uscenti sono rieleggibili.

28.4 Il Collegio Sindacale può, previa comunicazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione, convocare l'Assemblea e il Consiglio di Amministrazione. Il potere di convocazione del Consiglio di Amministrazione può essere esercitato individualmente da ciascun membro del Collegio; quello di convocazione dell'Assemblea da almeno due membri del Collegio.

Il Collegio può radunarsi per video o teleconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. L'adunanza si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente e il segretario.

Titolo VII - Bilancio e Utili

ART. 29

29.1 L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

29.2 Alla fine di ogni esercizio il Consiglio provvede, in conformità alle prescrizioni di legge, alla formazione del bilancio sociale.

29.3 Il Consiglio di Amministrazione potrà, durante il corso dell'esercizio, distribuire agli azionisti acconti sul dividendo.


ART. 30

30.1 I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui siano diventati esigibili, saranno prescritti a favore della Società con diretta loro appostazione a riserva.

Titolo VIII - Scioglimento e Liquidazione della Società

ART. 31

31.1 In caso di scioglimento della Società, l'Assemblea determinerà le modalità della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori fissandone i poteri e i compensi.



A handwritten signature in black ink, located below the circular stamp.

A handwritten signature in black ink, located in the bottom left corner of the page.

A handwritten signature in black ink, located in the bottom right corner of the page.

Titolo IX - Disposizioni generali

ART. 32

32.1 Per quanto non espressamente disposto nel presente statuto, valgono le norme del Codice Civile e delle leggi speciali in materia.

32.2 Ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 1994 n. 332, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 1994 n. 474, alla partecipazione al capitale della Società detenuta dal Ministero dell'economia e delle finanze, da Enti pubblici o da soggetti da questi controllati non si applicano le disposizioni di cui all'art. 6.1, paragrafo 6, del presente statuto.

ART. 33

33.1 La Società conserva la totalità dei rapporti giuridici attivi e passivi dei quali era titolare, prima della trasformazione, l'Ente di Diritto Pubblico - Ente Nazionale Idrocarburi.

ART. 34

34.1 Le disposizioni degli artt. 17.3, 17.5 e 28.2 finalizzate a garantire il rispetto della normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi trovano applicazione ai primi tre rinnovi del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale successivi al 12 agosto 2012.

